



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 292/10

di iniziativa del Consigliere F. SERGIO, D. BATTAGLIA, A. SCALZO recante:
"Istituzione del Buono scuola - Valorizzazione del servizio pubblico erogato
dalle scuole paritarie private e degli enti locali"
relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/11/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/11/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	30/11/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 292/X pag. 4
"Istituzione del Buono scuola - Valorizzazione del servizio pubblico erogato dalle scuole paritarie private e degli enti locali"

Normativa citata

D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 pag. 11
"Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."

Dlgs n. 118/2011 - Articolo 38 pag. 34
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"

Legge 10 Marzo 2000, n. 62 pag. 35
"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"

Legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 pag. 38
"Norme per l'attuazione del diritto allo studio"

Costituzione della Repubblica Italiana - articolo 33 pag. 51
"TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI"

Documentazione citata

Circolare numero 171 del 18-12-2014 - INPS pag. 52
"Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159."

Normativa comparata

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 - Piemonte pag. 70
"Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"

Legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 - Veneto pag. 96
"Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie."

Deliberazione della giunta regionale n. 507 del 14 aprile 2017 - Veneto pag. 99
"Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno scolastico-formativo 2016-2017. (L.R. 19/01/2001, n. 1). Deliberazione/CR n. 22 del 22/03/2017"

Legge regionale 30 Marzo 1992, n. 29 - Lazio (testo coordinato) pag. 102
"Norme per l'attuazione del diritto allo studio."

Legge regionale n.26 del 8/8/2001 - Emilia Romagna pag. 120

"DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10"

Delibera Num. 1210 del 02/08/2017 - Emilia Romagna

pag. 124

"CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DEI LIBRI DI TESTO PER L' A.S. 2017/2018. (LEGGE REGIONALE N. 26/01 - LEGGE 448/98 - LEGGE 208/15)."

PROPOSTA DI LEGGE

3^A COMM. CONSILIARE2^A COMM. CONSILIAREN.ro 292/10^a

Proposta di legge recante:
“Istituzione del Buono scuola - Valorizzazione del servizio pubblico erogato dalle scuole paritarie private e degli enti locali”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il riconoscimento operato a livello nazionale dalla legge 62/2000 assegna, finalmente, alle scuole paritarie private e degli enti locali una funzione a tutti gli effetti pubblica. Ricordiamo che le scuole paritarie, in Italia, consentono allo Stato un risparmio di risorse pubbliche che, secondo le stime, vale tutt'oggi almeno 7 miliardi di euro l'anno, producendo nel contempo un ampliamento importante e significativo dell'offerta formativa: tutto ciò a fronte di soli 470 milioni spesi dallo Stato per il milione di studenti che oggi frequentano una scuola paritaria.

Purtroppo, l'effettiva parità con le scuole statali è ben lungi dall'essere concretamente raggiunta dalle scuole non statali ancora troppo discriminate soprattutto sul piano fiscale, a livello di contributi erogati a loro favore e, più in generale, sul piano della loro valorizzazione.

Ancora prevale la convinzione, infatti, che tali scuole siano “private” e viene dunque ancora troppo spesso negata la funzione di servizio pubblico da esse svolte: la libertà di scelta delle famiglie, che intendano mandare i propri figli a una scuola paritaria piuttosto che statale, appare infatti, per molti aspetti, ancora preclusa. Purtroppo, non ha aiutato un recente sentenza della Cassazione che ha imposto il pagamento dell'Ici a due scuole paritarie in quanto considerate svolgere un'attività di carattere “commerciale”, a testimonianza di quanto si sia ancora culturalmente lontani dall'effettivo riconoscimento di una funzione pubblica delle scuole non statali.

Che il riconoscimento di tale ruolo da parte delle scuole paritarie sia necessario lo si evince anche dalla volontà espressa più volte da ex Ministri all'Istruzione di inserire, nel decreto sulla Buona scuola, anche le detrazioni in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli alle scuole non statali. Libertà di scelta, infatti, significa anche e soprattutto non penalizzare le famiglie che optino per un sistema non statale di istruzione dei propri figli.

“Chi non sceglie la scuola pubblica statale – hanno scritto diversi parlamentari in una nota indirizzata al capo del Governo – non può essere costretto a pagare due volte, prima con le tasse e poi con la retta scolastica, mentre lo Stato incassa due volte, con l'imposta e con la mancata spesa per l'alunno”. Se la parità tra scuole statali e non statali, sotto il profilo fiscale, è materia di pertinenza del legislatore nazionale, si ritiene tuttavia doveroso che le Regioni, per quanto di competenza, diano un segnale concreto della volontà di valorizzare le scuole paritarie nell'attesa di un intervento legislativo nazionale serio che permetta di superare le discriminanti che ancora colpiscono le scuole paritarie.

La Regione Calabria, pur prevedendo, nella LR 27/1985 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio” tutta una serie di provvedimenti rivolti anche alle scuole paritarie (in quanto inserite nel sistema scolastico nazionale), non dispone di una legge specifica che dia

anche solo il segnale politico di voler superare quel gap che ancora separa le scuole statali da quelle non statali.

Il programma di governo con il quale ci siamo presentati agli elettori prevedeva, tra l'altro, in ambito scolastico, il rafforzamento dei fondi per la realizzazione di borse di studio e specifici strumenti di supporto e assistenza per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tal fine, il presente progetto di legge intende codificare la certezza di un sostegno per le famiglie degli alunni che frequentano le scuole paritarie, erogatrici a tutti gli effetti di un servizio pubblico e senza le quali, certamente, il sistema di istruzione regionale e statale collasserebbe poiché non sarebbe in grado di rispondere al fabbisogno complessivo in fatto di istruzione. In particolare, con questo progetto di legge, si mira a garantire la piena libertà di scelta per le famiglie in relazione al percorso di studi dei propri figli (affinché le scuole paritarie non siano più considerate scuole "per ricchi") e l'equipollenza del trattamento degli alunni ai sensi dell'art. 33, quarto comma della Costituzione. Viene proposto, pertanto, il c.d. Buono Scuola, un assegno di studio per le famiglie, una interessante esperienza presente da molti anni nelle altre Regioni che hanno varato norme integrative in fatto di diritto allo studio prevedendo assegni di studio per alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, che rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge stessa.

La proposta si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 del presente progetto di legge "Norme per la valorizzazione del servizio pubblico erogato dalle scuole non statali" enuncia principi di carattere generale e stabilisce le finalità della legge stessa, ossia il riconoscimento da parte della Regione, del ruolo svolto dalle scuole paritarie in quanto erogatrici di un servizio pubblico. Si fa inoltre riferimento alla necessità di sostenere la libertà di scelta delle famiglie in relazione al percorso scolastico dei propri figli e di garantire l'equipollenza del trattamento degli alunni ai sensi dell'art.33 quarto comma della Costituzione. Infine, il comma 3, definisce le scuole paritarie ai sensi della legge 62/2000.

L'articolo 2 impegna la Regione a stanziare risorse proprie a bilancio per la valorizzazione della scuola paritaria individuando provvedimenti adeguati a sostegno delle scuole e delle famiglie. Si istituiscono gli assegni di studio, c.d. Buono Scuola, per le famiglie il cui ISEE rientri nelle fasce previste.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria e l'articolo 4 la clausola valutativa.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

Gli aspetti finanziari relativi al progetto di legge riguardano, pertanto, l'intervento di sostegno finanziario da parte della Regione, secondo i termini indicati all'articolo 2 ed evidenziati nel quadro di riepilogo che segue. I restanti articoli, non esplicitamente richiamati nella presente relazione, avendo carattere ordinamentale, definitorio e procedurale, non determinano specifici sviluppi organizzativi, non promuovono nuove azioni amministrative, non attribuiscono nuove funzioni a carico di enti territoriali e sono, pertanto, pienamente neutri sul piano della finanza pubblica.

In particolare l'art. 2, dettagliando le modalità operative per il conseguimento delle finalità enunciate, nello specifico, prevede l'erogazione di Buoni scuola-assegni di studio alle famiglie. Indicando le modalità ed i criteri per l'erogazione degli assegni la delibera di Giunta dovrà tenere conto delle condizioni economiche dei nuclei familiari. Si prevede inoltre, in caso di risorse stanziare insufficienti rispetto alle richieste, l'erogazione rimodulata. Le risorse per il finanziamento delle spese si collocano, nell'ambito del bilancio della Regione, nella missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 0407 "Diritto allo studio", a valere sulle risorse disponibili nel medesimo programma nel bilancio di previsione 2017-2019. Nell'ambito di tale programma insistono le risorse previste dal bilancio regionale per gli interventi di cui alla Legge regionale 08 maggio 185, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" che già prevede provvedimenti rivolti alle scuole paritarie in quanto inserite nel sistema scolastico nazionale.

Il tutto è complessivamente sintetizzato nel seguente quadro di riepilogo, che illustra gli oneri finanziari e a regime derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, i criteri di quantificazione degli oneri, in termini di maggiori uscite per il bilancio regionale, e le relative fonti di copertura.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale recante: "Istituzione del Buono scuola - Valorizzazione del servizio pubblico erogato dalle scuole paritarie private e degli enti locali".

La copertura finanziaria delle maggiori spese quantificate per Euro 1.373.700,00 nel 2017, sarà garantita nell'ambito della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 0407 "Diritto allo studio", a valere sulle risorse disponibili nel medesimo programma nel bilancio di previsione 2017-2019.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Enuncia le finalità dell'intervento. Non sono previsti oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.	//	//	//
2	Sostegno finanziario per il buono scuola assegni di studio per le famiglie	C	A	1.373.700,00
	TOTALE	//	//	1.373.700,00

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Articolo 2 - Spese per il finanziamento del Buono scuola – assegni di studio per le famiglie. Importo pari a € 1.373.700,00 per l'esercizio 2017. Si è realizzata una stima potenziali dei costi partendo da un dato certo, individuato nel numero degli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie paritarie, private e degli enti locali, che in Calabria è pari per l'anno 2014 (ultimo dato disponibile sul sito: <http://dati.istat.it/Index.aspx>) a 4.820 alunni. Le spese discendenti dalla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 sono state stimate considerando il costo medio affrontato dalla Regione Lombardia per la realizzazione di una simile attività di cui alla delibera della giunta regionale 3 aprile 2017, n. 6426, in cui per il Buono Scuola sono state impegnate risorse per euro 20.000.000 per una platea di alunni delle scuole paritarie che è pari 70.175 (<http://dati.istat.it/Index.aspx>). Il costo medio per Buono Scuola della Lombardia è pari ad euro 285,00 per 70.175 alunni. Considerato che secondo i dati : <http://dati.istat.it/Index.aspx> per la Calabria gli studenti che frequentano le paritarie ammontano a circa 4.820 (cfr. : <http://dati.istat.it/Index.aspx>), il costo stimato, presunto una spesa media per Buono Scuola di euro 285,00 per 4.820 alunni è di euro 1.373.700,00.

Copertura finanziaria

La norma finanziaria prevede che siano destinate all'attuazione della presente legge le risorse che sono accantonate nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 0407 "Diritto allo studio" del bilancio regionale di previsione 2017-2019, che prevede 1.373.700,00 euro.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Missione/Programma/Titolo	Anno 2017 - €	Anno 2018 - €	Anno 2019 - €	Totale €
04/0407	1.373.700,00	//	//	1.373.700,00
Totale	1.373.700,00	//	//	1.373.700,00

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Calabria riconosce, all'interno del sistema nazionale di istruzione, il ruolo delle scuole paritarie private e degli enti locali, in quanto erogatrici di un servizio pubblico atto a garantire l'espansione dell'offerta formativa sul territorio regionale.
2. La Regione Calabria riconosce e sostiene la libertà di scelta delle famiglie in relazione al percorso scolastico dei propri figli, assicura l'equipollenza del trattamento degli alunni ai sensi dell'art. 33, quarto comma, della Costituzione e opera affinché tali condizioni siano garantite senza discriminazione alcuna.
3. Ai fini della presente legge si intendono per scuole paritarie quelle definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

Art. 2.
(Buono scuola - Assegni di studio)

1. La Regione Calabria, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, e fermi restando i finanziamenti statali a tale scopo previsti, promuove dei Buoni scuola - assegni di studio alle famiglie.
2. Il Buono scuola - assegni di studio di cui al comma 1, sono erogati a sostegno delle spese per l'istruzione e concessi ai soggetti in possesso dei requisiti deliberati dalla Giunta regionale, tenendo conto delle condizioni economiche dei nuclei familiari e in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. La Giunta determina con propria deliberazione il contributo massimo degli assegni differenziato per scuola primaria, scuola secondaria e scuola secondaria di secondo grado.
4. Il valore del Buono è determinato in relazione alla fascia ISEE – Indicatore di situazione economica equivalente ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, oltre che della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014 – e all'ordine e grado di scuola frequentata secondo la seguente tabella:

ISEE	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
fino a 8.000	€ 700	€ 1.600	€ 2.000
da 8.001 a 16.000	€ 600	€ 1.300	€ 1.600
da 16.001 a 28.000	€ 450	€ 1.100	€ 1.400
da 28.001 a 40.000	€ 300	€ 1.000	€ 1.300

5. Qualora l'importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto in bilancio, i contributi di cui alle ultime due fasce ISEE, con esclusione di quelli garantiti alla scuola primaria, vengono rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili.
6. Ai fini della determinazione dell'entità del contributo si tiene conto della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali.
7. Sono destinatari del Buono Scuola gli studenti residenti in Calabria, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, private e degli enti locali, che applicano una retta di iscrizione e frequenza, aventi sede in Calabria, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite altresì:
 - a) le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento dei buoni scuola - assegni di studio di cui al comma 1;
 - b) le modalità con le quali i beneficiari degli assegni di studio possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno eventualmente concesso.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2017 in euro 1.373.700,00 si provvede con le risorse disponibili a bilancio alla missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 7 "Diritto allo studio", a valere sulle risorse disponibili nel medesimo programma nel bilancio di previsione 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)..

Art. 4.


(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel valorizzare il ruolo pubblico svolto dalle scuole paritarie, private e degli enti locali. A tal fine la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione su:

- a) numerosità e distribuzione sul territorio regionale delle scuole paritarie e degli alunni iscritti;
 - b) attuazione degli interventi previsti dall'articoli 2 e obiettivi raggiunti;
 - c) ammontare delle risorse e loro ripartizione per l'erogazione del buono scuola;
 - d) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture di Consiglio e Giunta si ricordano per la migliore valutazione della presente legge.

Reggio Calabria 14 novembre 2017

I Consigliere regionali



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)

(GU n.19 del 24-1-2014)

Vigente al: 8-2-2014

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante «Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155;

Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di maternita' di base;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che: all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto; all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella

medesima dichiarazione;

Ravvisata la necessita' di definire nel presente decreto, al fine di una migliore integrazione con le modalita' di determinazione dell'ISEE, anche le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE che, ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 22 novembre 2012;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 13 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre e del 4 luglio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
- b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
- c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalita' dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilita' e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalita' alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base

della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;

i) «Beneficiario»: il soggetto al quale e' rivolta la prestazione sociale agevolata;

l) «Persone con disabilita' media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;

m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;

n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;

o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Art. 2

ISEE

1. L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

2. L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.

4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalita' stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:

a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;

b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;

c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5. L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalita' ivi descritte.

6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.

Art. 3

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se' stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 4

Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sulla

base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti:

a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);

g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al

coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all'articolo 5, comma 2.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a);

d) nel caso del nucleo facciano parte:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Art. 5

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonche' del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attivita' d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore e' cosi' determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di cui alla lettera b);

d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo;

e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilita' semplificata, determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e' incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

Art. 6

Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore eta', l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario

di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non e' calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneita' del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Art. 7

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell'autorita' giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalita' definite ai commi successivi.

2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei

genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprieta' di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacita' di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.

4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca e' formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 9

ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e' ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attivita';

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Art. 10

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalita' con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede

di prima applicazione, il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.

4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

- a) un modello base relativo al nucleo familiare;
- b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
- d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
- e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.

I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata.

5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validita' di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validita' mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non gia' inclusi.

6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalita' di compilazione telematica assistita della DSU.

7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
- c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;
- d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
- e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonche' le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche' dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);
- g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
- h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di

cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);

i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);

l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c);

m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;

n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;

o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 12.

8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita' delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalita' di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui e' possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui e' prevista l'autodichiarazione.

9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di validita' della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU e' conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE puo' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai

soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. L'INPS procede altresì al controllo dei dati di cui all'articolo 10, comma 8, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilità degli stessi. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.

4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle

DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione puo', in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validita' della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti.

5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformita', di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformita' rilevate, il soggetto richiedente la prestazione puo' presentare una nuova DSU, ovvero puo' comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformita' rilevate. Tale dichiarazione e' valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione.

6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli gia' effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonche' i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attivita' di accertamento di cui al comma 13.

7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonche' relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, puo' produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante puo' altresì compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovra' riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalita' di acquisizione dei dati in caso di difformita' delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonche' i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.

8. Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, puo' autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso e' rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.

9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta

di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potra' acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia' presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonche', ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalita'. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonche' richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.

11. Laddove non sia gia' stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformita' rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.

12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attivita' di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

13. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e' riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonche' le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attivita' di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalita' da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.

16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12

Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed e', a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore e' titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalita' di accesso.

3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonche' di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.

4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonche' alla fornitura al medesimo Ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione puo' essere altresì utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalita' e per le medesime finalita' di cui al presente comma, alle regioni e alle province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza.

5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,

lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE e dell'eventuale proposta di correttivi, anche sulla base delle evidenze del rapporto di cui al comma 4, e' istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali un comitato consultivo del quale fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, dell'INPS, delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, delle parti sociali e delle associazioni nazionali portatrici di interessi. Dall'istituzione del comitato non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13

Revisione delle soglie

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.

3. L'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e' concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE e' rilasciato secondo le modalita' del presente decreto. Le DSU in corso di validita' alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono piu' utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

3. Relativamente all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al

comma 1, sia successiva al 1° gennaio 2014, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio e' limitato al semestre in cui e' stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo e' condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalita' di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessita' di ripresentare la DSU secondo le modalita' di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio.

4. Con riferimento all'assegno di maternita' di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.

5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali agevolate e dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono di accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 15

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221.

2. E' altresì abrogato, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, concernente: «Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Giovannini

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. n. 191

Allegato 1

Scala di equivalenza
(articolo 1, comma 1, lett. c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta' inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Allegato 2

Componente aggiuntiva

(articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b)

1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio e' calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' seguenti:

a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);

c) l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;

d) al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro 9.000;

e) se la differenza di cui al punto d) e' positiva, tale differenza e' moltiplicata per 0,2; se la differenza e' negativa, non vi e' componente aggiuntiva;

f) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalita' di cui al presente comma, integrano l'ISEE del beneficiario.

2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, e' calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalita' seguenti:

a) e' calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;

c) il valore di cui alla lettera b) e' moltiplicato per un fattore di proporzionalita', pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalita';

d) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalita' di cui al presente comma, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Allegato 3

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita' media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. 1);

articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c)

CATEGORIE	Disabilita' Media	Disabilita' Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di eta' compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67->99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di eta' compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di eta'	- Minori di eta' con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta' (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennita' di frequenza)	- Minori di eta' con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di eta' con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi ultrasessantenni	- Ultrasessantenni con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta', invalidi 67->99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantenni con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta', inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantenni con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	

	- Invalidi (L. 222/84, art. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, art. 2, 6 e 8)	- Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/54, art. 5)
INPS			
=====	=====	=====	=====
	- Invalidi sul lavoro 50->79% (DPR 1124/65, art. 66)	- Invalidi sul lavoro 80->100% (DPR 1124/65, art. 66)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 35->59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrita' psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
=====	=====	=====	=====
	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
INPS gestione ex INPDAP			
=====	=====	=====	=====
	- Invalidi con minorazioni globalmente iscritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71->80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente iscritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81->100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidita' (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra			
=====	=====	=====	=====
Handicap		- Art 3 comma 3 L.104/92	
=====	=====	=====	=====

b) della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione, ai fini conoscitivi degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, che consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

2. Le regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale adottando il piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.
3. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7.
4. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Articolo 39

(Il sistema di bilancio delle regioni)

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.
2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:
 - a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
 - b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
 - a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;



Legge 10 Marzo 2000, n. 62

" Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione "

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000

Art. 1.

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con *handicap*. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli *standard* stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni,

in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziati ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire

60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con *handicap*.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985, n. 27
Norme per l'attuazione del diritto allo studio.
(BUR n. 42 del 17 maggio 1985)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 25 maggio 1987, n. 17, 20 maggio 1991, n. 8, 8 settembre 1993, n. 9, 2 maggio 2001, n. 7 e 27 dicembre 2012, n. 69)

Art. 1
(Obiettivi)

1. Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale, in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione disciplina con la presente legge le modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e promuove interventi idonei a rendere effettivo il diritto allo studio, favorendo il raccordo dello sviluppo della ricerca scientifica, culturale e dell'innovazione tecnologica al sistema formativo regionale.

2. I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge perseguono le seguenti finalità:

- a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che determinano il condizionamento precoce, limitano la frequenza della scuola materna e lo assolvimento dell'obbligo scolastico, causando abbandoni, ripetenze o fenomeni di disadattamento e di emarginazione;
- b) favorire il compimento dell'obbligo da parte degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione;
- c) favorire il proseguimento degli studi da parte degli alunni capaci e meritevoli, ma di disagiate condizioni economiche;
- d) assicurare la piena funzionalità educativa delle scuole ubicate nelle aree interne o in zone depresse, predisponendo adeguati servizi collettivi;
- e) assicurare ai minori portatori di handicap l'inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo loro l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed ogni possibile facilitazione per la frequenza delle scuole di istruzione secondaria superiore;
- f) favorire la qualificazione del sistema scolastico, sostenendo la sperimentazione e l'innovazione educativa e didattica, incentivando un più stretto collegamento tra i vari ordini di scuole e tra la scuola e la realtà sociale;
- g) fornire adeguati supporti all'attività di orientamento della scuola e dei distretti scolastici, sia in relazione alle scelte di indirizzo dopo il compimento dell'obbligo scolastico, sia in ordine ai processi di transizione della scuola al lavoro;
- h) concorrere all'elevamento del livello culturale medio della popolazione, sostenendo organici progetti di promozione educativa e culturale.

3. La Regione predispone, inoltre interventi:

- per il sostegno di progetti di sperimentazione didattica ed educativi proposti dagli organi scolastici competenti;
- per la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati al raccordo tra scuola, F.P. e mondo del lavoro;
- per il sostegno di progetti volti al raccordo tra scuola dell'infanzia e scuola elementare nel quadro del potenziamento degli asili nido.

4. La Regione cura il coordinamento dei servizi per l'attuazione del diritto allo studio con i servizi sociali, sanitari, culturali e sportivi.

5. Per l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere perseguito il coordinamento e l'integrazione con gli analoghi servizi previsti dalla legge regionale, relativa al diritto allo studio universitario, per realizzare la massima economicità ed efficienza.

Art. 2 **(Programmazione)**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione indice, con periodicità triennale, la conferenza sulle politiche per l'attuazione del diritto allo studio, ai fini dell'individuazione di priorità e di obiettivi da realizzare con apposito piano triennale.

2. La conferenza esamina inoltre l'incidenza sociale degli interventi effettuati nel settore e l'attuazione degli interventi in rapporto alla disponibilità delle risorse.

3. La conferenza, indetta nel mese di settembre, è presieduta dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione; ad essa partecipano gli Enti locali, la Sovrintendenza scolastica, l'IRRSAE, i Provveditorati agli Studi, i Consigli scolastici provinciali, i Distretti scolastici, le Università della Calabria e le istituzioni scolastiche. La conferenza avanza proposte sul coordinamento dei servizi previsti dalla presente legge con quelli socio-sanitari e culturali, nel più ampio quadro della programmazione economica regionale.

4. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione triennale generale e sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale e del parere espresso dalla Consulta di cui al successivo art. 20 e delle proposte presentate dai Comuni e dalle Province, formula entro il mese di dicembre il programma triennale degli interventi di competenza, definendo la politica regionale di sviluppo dei servizi, secondo bacini di utenza e di strutture.

5. La priorità nella destinazione delle risorse è rivolta al riequilibrio delle aree territoriali.

6. Per l'espletamento delle funzioni amministrative la Giunta regionale assegna all'Ufficio un organico di 5 dipendenti regionali individuati sulla base di un'apposita graduatoria redatta dalla Giunta regionale, che tenga conto dei requisiti di provata qualificazione professionale.

Art. 3 **(Istituzione dell'Ufficio regionale di ricerca sui processi formativi)**

1. È istituito nell'ambito del dipartimento per i servizi sociali un "Ufficio regionale di ricerca sui processi formativi"; esso si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari di centri di ricerca regionali e nazionali; stabilisce collegamenti con l'IRRSAE e con gli organi collegiali delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Sono compiti dell'Ufficio:

- 1) rilevare le carenze edilizie e strutturali relative ai vari ordini di scuola, definendo gli indicatori necessari per la priorità negli interventi;
- 2) procedere, di concerto con i competenti organi statali, alla rilevazione dei tassi di evasione presenti nella scuola dell'obbligo;
- 3) fornire indirizzi e supporti tecnici ai Comuni anche per progetti di attività extrascolastiche e di educazione continua e/o ricorrente;
- 4) proporre interventi formativi nelle aree urbane e nelle aree interne a più alto indice di degrado sociale;
- 5) produrre pubblicazioni ed ogni altro materiale utile alle attività didattiche degli operatori scolastici e del sistema formativo nonché sussidi in favore di soggetti portatori di handicap, avvalendosi dell'apporto di enti specializzati nel settore;
- 6) individuare iniziative in materia di orientamento professionale in collegamento con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;
- 7) censire le offerte formative presenti nel territorio regionale e costituire un archivio dei dati raccolti;
- 8) fornire consulenze agli organi collegiali della scuola per progetti di sperimentazione didattica e di innovazione educativa, di concerto con l'IRRSAE.

3. L'Ufficio si avvale di:

- a) tre esperti con provata qualificazione scientifica sui problemi del diritto allo studio e dei processi formativi;
- b) un esperto in scienze statistiche;
- c) un esperto in informatica;
- d) un rappresentante dell'Assessorato ai Lavori Pubblici;
- e) un rappresentante dell'Assessorato al Lavoro;
- f) un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità
- g) un rappresentante all'Assessorato ai Servizi Sociali;
- h) un rappresentante dell'Assessorato ai Trasporti.

4. Il rapporto della Regione con gli esperti di cui alle lett. a), b), e c) è di consulenza professionale ed è regolato da apposita convenzione che ha durata triennale, salvo riconferma.

Art. 4

(Tipologia degli interventi)

1. A favore degli alunni delle scuole materne, della scuola elementare e media di I e II grado sono attuati i servizi di mensa e di trasporto.

2. Per gli alunni della scuola elementare la fornitura dei libri di testo è gratuita ed avviene secondo le procedure indicate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

3. Agli alunni della scuola media, in condizioni di particolare disagio economico, viene fornita l'intera dotazione di pubblicazioni indicate dagli organi scolastici; l'attribuzione è effettuata dalla biblioteca di classe in uso gratuito a titolo di comodato.

4. Agli alunni portatori di *handicap* è fornito in relazione ad esigenze di carattere economico e familiare, ogni servizio e strumentazione tecnica idonea a facilitarne la frequenza e l'apprendimento.

5. Interventi sono inoltre previsti per favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo attraverso:

a) il sostegno delle esperienze di tempo pieno e prolungato, delle attività integrative, di progetti di sperimentazione programmati dai competenti organi scolastici ai sensi del disposto della legge 4 agosto 1977, n. 517 e del D.P.R 31 maggio 1974, n. 419;

b) il sostegno a progetti di innovazione educativa, anche per attività extra scolastiche, regolarmente deliberati dai competenti organi scolastici e di norma legati a specificità del territorio;

c) il sostegno per la costituzione di laboratori scientifici, di informatica, cineteche, audiovideoteatrali, attività sportive e musicali;

d) la realizzazione di attività di educazione permanente e ricorrente;

e) facilitazioni agli adulti per la frequenza dei corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

f) il sostegno ad ogni altra iniziativa volta al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

6. La Regione assicura il reinserimento scolastico sociale e culturale dei figli degli emigrati attraverso interventi educativi ed integrativi della scuola e della società, avvalendosi anche dei finanziamenti previsti dalla CEE nel settore specifico e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 5 del 16-5-1981.¹

¹ La L.R. 16 maggio 1981, n. 5 è stata abrogata e sostituita dalla L.R. 9 aprile 1990, n. 17.

Art. 5**(Destinatari degli interventi)**

1. Gli interventi volti a facilitare lo accesso, la frequenza e la qualificazione del sistema scolastico e formativo sono attuati in favore degli alunni del le scuole statali e non statali e dei frequentanti i corsi per adulti comprese le persone in stato di detenzione, nonché i minori ospiti di case di rieducazione ed i minori appartenenti a comunità di nomadi.
2. Le istituzioni scolastiche non statali, che operano senza fini di lucro, usufruiscono dei benefici derivanti dagli interventi di cui ai primi quattro commi del precedente art. 4, da parte dei Comuni.
3. Tali istituzioni si uniformano agli obiettivi educativi, all'orario e calendario scolastico delle corrispondenti scuole statali, nonché prevedendo la costituzione degli organi collegiali della scuola ai sensi del D.P.R. 616/ 1974.
4. Le istituzioni scolastiche non statali usufruiscono dei servizi previsti nella lett. c) di cui al precedente articolo sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Enti locali, cui sono tenute a fornire rendicontazioni annuali, secondo la normativa vigente.

Art. 6**(Contribuzione dell'utenza)**

1. Gli utenti dei servizi di mensa e di trasporto concorrono al costo dei servizi con contributi rapportati alle condizioni economiche familiari sulla base delle fasce di reddito individuate dai Comuni.
2. Sono esentati dal contribuire al costo dei servizi coloro che frequentano la scuola materna e dell'obbligo le cui famiglie siano di disagiate condizioni economiche.
3. Possono inoltre essere esentati dalla contribuzione gli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore ed artistica e dei corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, che versino in condizioni economiche disagiate.
4. Il piano regionale annuale stabilisce i criteri per l'individuazione delle fasce di reddito e delle fasce di contribuzione.

Art. 7**(Interventi per studenti capaci e meritevoli)**

1. Gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche all'interno della regione sia dell'obbligo che della scuola media di II grado non presenti nel Comune di residenza e raggiungibili con eccessivo disagio per mancanza di linee di collegamento o per tempi di percorrenza, possono usufruire di posti gratuiti o semigratuiti in convitti o pensionati compresi quelli nazionali o ricevere contributi a totale o parziale rimborso delle spese sostenute per lo alloggio e il vitto fuori della propria residenza.

2. I benefici di cui al precedente comma sono attribuiti per concorso che viene bandito annualmente dal Comune sede della istituzione scolastica. Il bando di concorso determina la condizioni ed i requisiti di reddito di merito ed i criteri di priorità in base alle distanze della scuola dalla sede di residenza. Il beneficio viene confermato annualmente sulla base dell'esito positivo degli studi fino al compimento del corso legale; Possono essere previste eccezioni in casi di particolare condizione di disagio.

3. Gli interventi di cui al primo comma sono disposti con priorità in favore degli alunni degli istituti professionali di Stato.

4. I convitti ed i pensionati annessi agli istituti professionali di Stato possono essere utilizzati nel periodo estivo per soggiorni di vacanze di alunni della scuola dell'obbligo; la Giunta regionale determina le categorie di beneficiari e le modalità di fruizione del beneficio e assicurerà le necessarie intese con le autorità scolastiche competenti.

Art. 8 **(Assistenza socio-sanitaria)**

1. I servizi di assistenza socio-medicosanitaria sono effettuati dalle Unità Sanitarie Locali in base alla vigente normativa statale e regionale.

2. Tali servizi devono riguardare:

a) la prevenzione primaria e secondaria

b) l'educazione sanitaria, svolta nelle scuole di ogni ordine e grado con riferimento a corsi di aggiornamento per insegnanti, conferenze e seminari per genitori ed alunni;

c) controlli dietetici sulle mense e controlli sanitari al personale delle stesse per gli obblighi di legge.

3. Per facilitare il pieno inserimento degli alunni portatori di handicaps nella comunità scolastica sono attribuiti strumenti specialistici rispondenti a tal fine.

Art. 9 **(Attività svolte direttamente dalla Regione)**

1. Al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata, nonché degli operatori scolastici e culturali, la Regione:

a) cura il collegamento informativo permanente ed il costante scambio di esperienze con i Distretti scolastici gli organi collegiali della scuola; lo IRRSAE e le Università della Regione;

b) promuove ricerche ed indagini atte a conoscere l'effettiva situazione del sistema scolastico e formativo regionale; cura la pubblicazione e la diffusione di esse e delle esperienze didattiche ed educative più significative delle scuole calabresi;

- c) promuove convegni, incontri, mostre, manifestazioni sui problemi didattico-formativi e culturali, anche in collaborazione con le altre Regioni e con Enti ed associazioni regionali e nazionali di provata competenza;
- d) individua le aree destinarie di interventi prioritari e realizza un sistema informativo statistico;
- e) *assegna contributi alle istituzioni scolastiche per favorire la stipula di contratti di assicurazione contro gli infortuni per alunni, docenti e personale non docente della scuola stata e non statale;*²
- f) promuove l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori del sistema formativo regionale d'intesa con L'IRRSAE e le autorità scolastiche interessate;
- g) predispone ed approva i programmi per il diritto allo studio e provvede alla ripartizione dei fondi tra i Comuni per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
- h) sostiene progetti di sperimentazione e di innovazione didattica, anche con riferimento alle nuove tecnologie educative e all'informatica, nonché a progetti di crescita culturale ed educativa, volti a stimolare la formazione della coscienza civile e democratica con riferimento a temi di rilevanza sociale quali la mafia, la droga, la pace;
- i) sostiene iniziative di utilizzo didattico della stampa quotidiana e periodica.

Art. 10 **(Compiti delle Province)**

1. la Regione delega alle Province le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi di educazione permanente e ricorrente in particolare per:

- a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale;
- b) attività educative formative per persone che si trovano all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.

2. Le Province, sulla base delle proposte dei Comuni e dei distretti scolastici, formulano un piano annuale tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano regionale per il diritto allo studio e dei relativi finanziamenti dei corsi.

3. L'attuazione delle attività di cui ai precedenti punti a) e b) è di competenza dei Comuni.

Art. 11 **(Compiti dei Comuni)**

1. Ai Comuni in forma singola o associata compete:

² Lett. e) così sostituita dall'art. 8 bis, comma 4, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7

- esercitare le funzioni di cui allo art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- attuare gli interventi previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 18 della presente legge;
- attribuire gli assegni di studio;
- realizzare e programmare l'utilizzazione da parte delle scuole di strutture extrascolastiche, ricreative, culturali e sportive; degli strumenti della ricerca e della comunicazione culturale di laboratori per la sperimentazione scientifica, per la tecnologia, per le arti visive ed espressione, per la lettura storica e geo-economica del territorio.

2. I Comuni singoli o associati possono presentare progetti riguardanti l'informazione sessuale, la conoscenza dei beni culturali presenti sul territorio e la sensibilizzazione della popolazione scolastica ai temi della difesa dell'ambiente.

Art. 12 **(Funzioni dei Consigli Scolastici Distrettuali)**

1. I Consigli Scolastici Distrettuali, anche con riferimento alle competenze di cui all'art. 12 del D.P.R. 416/1974, formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte di intervento, sulla base delle esigenze del sistema scolastico, che presentano entro il mese di febbraio ai Comuni ricadenti nel proprio territorio, all'Unità Sanitaria Locale e agli altri Enti, per quanto di loro competenza.
2. Concorrono alla programmazione degli interventi per l'orientamento professionale.
3. Invisano annualmente all'Assessorato regionale alla P.I. una relazione dello stato di attuazione del diritto allo studio ed esprimono indicazioni per il miglioramento dei servizi e per il loro coordinamento a livello territoriale.

Art. 13 **(Piano annuale comunale)**

1. I Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte dei Consigli di Circolo o di Istituto e dei Consigli Scolastici Distrettuali, deliberano entro il 15 marzo il piano d'interventi nel settore del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo, tenendo conto delle priorità fissate dal Programma regionale triennale, delle risorse assegnate dalla Regione e di quelle disponibili nei propri bilanci.
2. Copia della deliberazione esecutiva deve essere inviata alla Regione - Assessorato alla P.I. e alla Cultura - entro il 30 aprile.

Art. 14 *(Piano regionale annuale per il diritto allo studio e per le iniziative di educazione permanente)*

1. L'Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura, ricevuti i piani annuali dei Comuni, sentiti i pareri e le proposte della Consulta di cui al successivo art. 20, verificata la rispondenza dei piani e

delle proposte alle finalità della presente legge, sottopone all'approvazione della Giunta regionale il Piano regionale annuale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, relativo all'anno scolastico successivo.³

2. La Giunta regionale provvede all'attribuzione ai Comuni dei fondi previsti nel Piano regionale entro il 10 settembre, onde consentire l'attuazione degli interventi, dei progetti e delle proposte in armonia con la programmazione di Circolo e di Istituto.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni, trasmettono all'Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura una documentata relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti nell'anno scolastico precedente.

Art. 15

(Uso delle strutture)

1. In attuazione dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e della legge n. 517 del 4-8-1977, art. 12 per conseguire le finalità di cui alla presente, e per consentire una utilizzazione ottimale delle strutture scolastiche al servizio della comunità interessata possono essere stipulate apposite convenzioni tra gli Enti locali e le autorità scolastiche.

Art. 16

(Modalità di attuazione dei servizi di trasporto)

1. Le esigenze relative al trasporto degli studenti vengono verificate in apposita conferenza di servizio indetta per aree territoriali congiuntamente dagli Assessorati regionali all'Istruzione ed ai Trasporti.

2. Gli interventi regionali si configurano in facilitazioni di viaggio per gli studenti che frequentano istituti scolastici in località diverse da quelle di residenza ed i contributi ai Comuni per l'acquisto di scuolabus.

3. I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche fuori del territorio comunale per attività scolastiche o comunque educative programmate per gli alunni stessi.

Art. 17

(Servizi di mensa)

1. I servizi di mensa previsti nella presente legge sono organizzati dai Comuni laddove ha sede la scuola sia in funzione delle esigenze connesse all'attività didattica, sia in funzione delle esigenze degli studenti pendolari.

2. Tali servizi sono preferibilmente gestiti direttamente dalle istituzioni scolastiche provviste di strutture e attrezzature ovvero tramite appalto o convenzione.

³L'art. 35, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 sopprime le parole «sentito il parere della Commissione del piano.».

Art. 18**(Fornitura di libri e di altri sussidi di uso individuale)**

1. I Comuni provvedono, direttamente o per il tramite degli organi collegiali della scuola, alla fornitura gratuita o in comodato o semigratuita, superiore, capaci e meritevoli, che si trovino nelle medesime condizioni di disagio economico.
2. Ai Comuni vengono assegnati fondi per la costituzione di biblioteche di classe.

Art. 19**(Assegni di studio)**

1. Al fine di favorire il proseguimento degli studi, da parte degli alunni capaci e meritevoli delle scuole secondarie superiori, superando i condizionamenti e gli ostacoli di natura economica e sociale, sono istituiti assegni di studio per contribuire alle spese di viaggio, alloggio e mensa.
2. Ogni Comune, secondo le direttive emanate dalla Regione e contenute nel piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio, bandisce annualmente apposito concorso e stabilisce i requisiti per l'individuazione dei beneficiari.

Art. 20**(Consulta regionale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente)**

1. È costituita, la Consulta regionale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale sulle materie di cui alla presente legge. La Consulta opera presso l'Assessorato regionale alla P.I. ed alla Cultura ed è così composta:

- 1) dall'Assessore regionale alla P.I. e alla Cultura che la presiede;
- 2) dai tre Provveditori agli Studi della regione o da loro delegati;
- 3) da un rappresentante di ciascun Consiglio scolastico provinciale, designato dai medesimi;
- 4) dal Sovrintendente scolastico regionale;
- 5) dagli Assessori alla P.I. delle tre Province calabresi;
- 6) dagli Assessori alla P.I. dei tre Comuni capoluogo della Provincia;
- 7) da tre rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI;
- 8) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative a livello nazionale;

9) da tre esperti nelle materie di cui alla presente legge designati dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente;

10) da due rappresentanti del Consiglio direttivo dell'IRRSAE;

11) da tre rappresentanti dei Consigli scolastici distrettuali designati, uno per ciascuno, dai Provveditori agli studi, nell'ambito delle indicazioni dei Consigli scolastici distrettuali della provincia;

12) da due rappresentanti del Dipartimento di Scienze della Educazione della Università della Calabria;

13) da un funzionario dell'Assessorato regionale alla P.i. e alla Cultura, con funzioni di Segretario;

14) un rappresentante dell'Ufficio di cui al precedente art. 3.

2. Fa altresì parte della Consulta regionale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale sulla materia per l'attuazione del diritto allo studio, un rappresentante delle Federazioni delle scuole non statali.⁴

3. Per la trattazione di problemi specifici, l'Assessore al ramo ha facoltà di integrare la Consulta, di volta in volta, con altri esperti, in numero non superiore a tre.

4. La Consulta si dà un regolamento per il proprio funzionamento e può articolarsi in commissioni di lavoro.

5. Ai membri della Consulta fuori sede è riconosciuto il trattamento di missione, nella misura dovuta al dirigente di settore.

6. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. La Consulta si intende regolarmente costituita purché siano stati nominati la metà più uno dei componenti.

Art. 21 **(Edilizia scolastica)**

1. La Regione, nell'ambito del piano triennale per il diritto allo studio, formula un piano di settore per l'edilizia scolastica.

2. Il piano, definito d'intesa tra gli Assessorati regionali alla P.I. ed ai LL.PP. prevede:

- un progetto per il risanamento degli edifici scolastici di proprietà degli Enti locali;
- un progetto finalizzato alla realizzazione di centri scolastici, con l'attribuzione di contributi a copertura della spesa per interessi, sui mutui contratti dai Comuni e dalle Province, per la costruzione di edifici scolastici.

⁴ Comma aggiunto dall'articolo unico della L.R. 25 maggio 1987, n. 17.

Art. 22
(Istituzione dei fondi)

1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale di interventi per l'attuazione del diritto allo studio unitamente alla legge di bilancio cui fa riferimento.
2. *La Giunta regionale determina annualmente entro il 30 giugno i criteri di ripartizione e provvede alla attribuzione dei fondi.*⁵
3. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge per l'attuazione del diritto allo studio sono istituiti:
 - a) il fondo per l'attuazione degli interventi di competenza dei Comuni stessi ai sensi del D.P.R. 24-7-1977, n.616
 - b) il fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati alla qualificazione del sistema scolastico;
 - c) il fondo per la creazione di un sistema formativo integrato.

Art. 23
(Finalizzazione dei fondi regionali)

1. I fondi accreditati ai Comuni, agli Enti, alle Istituzioni ed Associazioni possono essere utilizzati soltanto per il conseguimento delle finalità della presente legge.
2. La Regione, a mezzo dell'Assessorato alla P.I. esercita le funzioni di vigilanza e di verifica, al fine di garantire l'aderenza degli interventi effettuati alle finalità della presente legge.
3. In caso di inadempienza da parte dei Comuni sull'attuazione degli interventi a favore degli alunni delle scuole statali e non statali, la Regione sulla base delle segnalazioni delle scuole interessate, rivolge preciso invito al Comune ad ottemperare ai suoi obblighi nel termine di 60 giorni.
4. Trascorso infruttuosamente tale termine la Regione si sostituisce al Comune inadempiente ed assegna direttamente al l'organo gestore della scuola interessata mediante il piano annuale regionale, dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento il contributo non utilizzato in favore degli alunni, conguagliandoli con quelli dovuti, per lo stesso anno.
5. La sostituzione della Regione al Comune inadempiente si ripete d'ufficio fino a quando il Comune stesso non si fa carico con atto formale di provvedere a tutti gli interventi spettanti nello esercizio delle funzioni attribuitegli.

⁵Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 20 maggio 1991, n. 8. Successivamente modificato dall'art. 35, comma 2 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 che precedentemente così recitava: «La Giunta regionale determina annualmente entro il mese di giugno, su conforme parere della competente Commissione permanente, i criteri di ripartizione e provvede alla attribuzione dei fondi ai Comuni. Qualora la competente commissione non provveda entro 60 giorni dalla richiesta il parere si intende favorevolmente acquisito.».

6. I fondi destinati ai comuni per gli interventi previsti dall'art. 4, lett. a), b), d)., ed e), possono essere accreditate direttamente alle istituzioni scolastiche beneficiarie, previa formale autorizzazione da parte dei comuni medesimi.⁶

Art. 24
(Disposizione finale)

1. E' abrogata la legge regionale n. 29 del 3 giugno 1975.

Art. 25⁷
(Disposizione finanziaria)

⁶ Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 8 settembre 1993, n. 9.

⁷ articolo omesso.

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il principio fondamentale, che ispira tutta la disciplina costituzionale della scuola, è quello della **libertà d'insegnamento**. La Costituzione mostra di considerare essenziale per la democrazia il **pluralismo ideologico**, che va garantito innanzi tutto nella scuola, intesa come **istituzione autenticamente laica**, consentendo così ai docenti la possibilità di scegliere come e cosa insegnare, pur nel rispetto di parametri generali fissati per legge. La libertà d'insegnamento si collega, pertanto, alla libertà di manifestare il proprio pensiero, alla libertà di professare qualunque tesi o teoria venga ritenuta degna di accettazione, alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno adottare. Questo principio trova una formulazione pressoché identica nell'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Con la legge n. 59 del 15. 3. 1997 e col successivo D.P.R. n. 275 dell'8.3.1999 a tutte le istituzioni scolastiche sono state attribuite personalità giuridica e autonomia finanziaria, organizzativa e didattica, mentre spetta sempre allo Stato definire i livelli unitari e nazionali di fruizione del **diritto allo studio** nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione. Perciò allo Stato compete la predisposizione dei mezzi di istruzione, attraverso l'emanazione di norme di carattere generale e l'istituzione di scuole. Tuttavia, l'istruzione non è materia riservata esclusivamente allo Stato, dal momento che la Costituzione garantisce il pluralismo nel sistema educativo stesso, prevedendo la contemporanea esistenza di due tipi di scuole: statali e non statali.

Accanto alla libertà d'insegnamento si colloca, quindi, la **libertà della scuola**, cioè la libertà dei privati di istituire scuole caratterizzate da peculiari orientamenti educativi, culturali e religiosi. Va, comunque, segnalato che la libera gestione dell'istruzione **non deve comportare impegni di spesa da parte dello Stato**.

Con la legge n. 62 del 10. 3. 2000 sulla **parità scolastica** è stato delineato un nuovo sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private nonché da quelle degli enti locali. Tali scuole ottengono la parità purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, corrispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione e accolgano chiunque richieda di iscriversi, compresi alunni e studenti portatori di handicap. Le scuole paritarie godono di piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, fermo restando che l'insegnamento dei docenti dev'essere improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ufficio Centrale di monitoraggio e coordinamento in materia di protezione dei dati personali e accesso alle banche dati

Roma, 18/12/2014

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 171

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.**

SOMMARIO: *Con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE. Con la presente circolare si illustrano i principi normativi e si forniscono le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa relativa all'ISEE.*

1. Premessa: riferimenti normativi

L'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i seguenti principi:

- a) l'adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
- b) il miglioramento della capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
- c) una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
- d) una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- e) l'eventuale ridefinizione dell'insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni;
- f) il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in attuazione del suddetto articolo 5 ha profondamente riformato la disciplina previgente (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221) che è stata abrogata a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell'attestazione. Pertanto, essendo stato pubblicato il decreto nella G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), le nuove norme entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2015.

2. Pluralità di indicatori: ISEE ordinario e ISEE in situazioni specifiche (artt. 1 e 2)

Rispetto alla disciplina previgente, non vengono modificate né la definizione né il metodo di calcolo dell'ISEE quale rapporto tra l'ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza.

Non viene modificata neanche la nozione dell'ISE, che è il valore dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.

L'ISEE continua ad essere lo strumento di valutazione per l'accesso alle "prestazioni sociali agevolate" che sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

L'ISEE viene riconosciuto espressamente "livello essenziale delle prestazioni" ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Ciò comporta che, come già previsto dalla disciplina previgente gli enti erogatori possono introdurre, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Tuttavia, viene posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni.

Vengono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell'indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.

Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.

Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:

- **ISEE standard o ordinario:** tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- **ISEE Università** (vedasi paragrafo 8): per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un'adeguata capacità di reddito, vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni;
- **ISEE Sociosanitario** (vedasi paragrafo 6): per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona;

ISEE Sociosanitario-Residenze (vedasi paragrafo 6): tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

In sede di calcolo dell'ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale).

Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.

- **ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi** (vedasi paragrafo 7): per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 8)
- **ISEE Corrente** (vedasi paragrafo 9): consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell'ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell'attività lavorativa).

3. Il nucleo familiare (art. 3)

Viene confermato il principio che del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (di seguito denominata DSU).

Viene inoltre confermato il principio che i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno una diversa residenza anagrafica, con l'eccezione, in quest'ultimo caso, del verificarsi di condizioni particolari (ad esempio, separazione, cessazione degli effetti civili del

~~matrimonio, vedasi art. 3, comma 3).~~

Per le ipotesi di diversa residenza i coniugi devono scegliere di comune accordo la residenza familiare. In caso di mancato accordo questa è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, in quella del coniuge di maggior durata.

Inoltre, deve essere indicato nella DSU anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge. In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.

Viene ribadito, inoltre, il principio secondo cui i figli minori di anni 18 fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono, e secondo cui il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.

I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

L'appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi viene ristretta ai soli figli maggiorenni non coniugati e senza prole.

Il figlio maggiorenne a carico ai fini IRPEF dei genitori ma non convivente con loro, a meno che non abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cioè non sia coniugato e non abbia figli), fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui i genitori non appartengano allo stesso nucleo, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, può scegliere di far parte del nucleo di uno dei due genitori.

Per le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, si confermano, in via generale, le disposizioni previgenti, per le quali i soggetti in tale condizione fanno nucleo a sé stante. Tuttavia se sono coniugati fanno parte del nucleo familiare del coniuge secondo le regole precedentemente descritte.

Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minore è considerato nucleo familiare a se stante.

Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

4. L'indicatore della situazione reddituale (art. 4)

L'indicatore della situazione reddituale (ISR) è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare al netto degli importi di seguito specificati. Dalla somma così ottenuta sono ulteriormente detratte alcune spese o le franchigie riferite al nucleo familiare che di seguito si riportano.

I redditi e gli importi dei singoli componenti il nucleo sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Per le spese e le franchigie relative al nucleo familiare si fa invece riferimento all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

Per l'individuazione del reddito del singolo componente si stabilisce che, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, ai proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al reddito figurativo delle attività finanziarie,

~~già considerati dalla disciplina previgente, rilevi anche ogni altra fonte di reddito o~~
trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all'estero.

In particolare, concorrono a formare il reddito: i redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta; ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero (tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni); assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

Una volta sommate le sopra indicate componenti reddituali vengono sottratti i seguenti importi: gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli. Similmente, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, deve essere sottratto l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore.

Vengono inoltre sottratte, fino ad un massimo di 5.000 euro, una serie di spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali come ad esempio le spese per l'acquisto di cani guida.

Come già previsto dalla disciplina previgente vengono sottratti i redditi agrari degli imprenditori agricoli.

Si stabilisce poi la sottrazione di una quota dei redditi da lavoro dipendente, o in alternativa, è sottratta una analoga quota dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.

Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, determinata al netto delle sottrazioni sopra specificate vengono poi detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare, che di seguito si sintetizzano:

- il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro, (tale importo viene incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo);
- spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità per le persone con disabilità, riconoscendo un trattamento di maggior favore in presenza di minori con disabilità. Le definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza previste dalle diverse norme in essere, sono state accorpate in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza (vedasi allegato 3 del D.P.C.M.).

Le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale non possono essere sottratte nel caso di ricovero presso strutture residenziali, ma dovranno essere sottratte le spese per la retta versata per l'ospitalità alberghiera.

Nel caso in cui è richiesto un trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario per un soggetto che ne sia già beneficiario, l'Ente erogatore, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso, deve sottrarre al valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

5. L'indicatore della situazione patrimoniale (art. 5)

Come già previsto dalla disciplina previgente, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare. Le innovazioni introdotte dalla riforma riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, i riferimenti per la contabilizzazione dei depositi e conti correnti bancari e postali e la franchigia relativa al patrimonio mobiliare.

Gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU (anziché ICI), al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta.

Il valore dell'abitazione principale, calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500 (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.

In riferimento alla abitazione principale va quindi evidenziato che, mentre nel regime previgente la franchigia risulta alternativa alla sottrazione del mutuo residuo, in base alla disciplina introdotta con il D.P.C.M. citato le due agevolazioni si possono cumulare.

In base alla nuova disciplina rileva il patrimonio immobiliare all'estero del quale viene preso in considerazione il valore, al netto del mutuo residuo, definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Riguardo il patrimonio mobiliare vengono confermate le componenti, già previste dalla legislazione previgente, che concorrono alla formazione del patrimonio stesso e le modalità di contabilizzazione, con l'unica eccezione dei depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.

Si assume invece il valore del saldo al 31 dicembre, anche se inferiore alla consistenza media, se si è avuto un incremento del patrimonio mobiliare o immobiliare superiore alla differenza tra la consistenza media annua ed il valore del saldo al 31 dicembre.

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle seguenti componenti, anche detenute all'estero: depositi e conti correnti bancari e postali; titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996; altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione; il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

Viene infine ridotta, rispetto alla previgente disciplina, la franchigia sul patrimonio mobiliare, che viene articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (6000 euro aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro). La predetta franchigia è incrementata di euro 1.000 per ogni figlio componente il nucleo

6. Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (art. 6)

Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati rivolte a persone con disabilità o limitazioni dell'autonomia che possono consistere in interventi di aiuto domestico (per favorire la permanenza nel proprio domicilio), di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali o semiresidenziali (per persone non assistibili a domicilio) nonché atti a favorire l'inserimento sociale (inclusi interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi).

Per la richiesta di prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di scegliere un *nucleo familiare ristretto* rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

Per le medesime prestazioni rivolte a persone minorenni, non è consentito optare per un nucleo ristretto, ma l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui al paragrafo seguente.

L'ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca). Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l'ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.

Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) nei confronti di persone maggiorenni, come per le altre prestazioni socio-sanitarie, si può scegliere di dichiarare il nucleo familiare ristretto.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse per la determinazione dell'ISEE.

Nel calcolo dell'indicatore reddituale non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una *componente aggiuntiva* per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del D.P.C.M. in esame.

La componente non è calcolata quando sia accertata una condizione di disabilità per il figlio o per un componente del nucleo ovvero l'estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante.

Sono inoltre valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

7. Le prestazioni agevolate rivolte a minorenni (art. 7)

L'ISEE Minorenni è l'indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare. Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.

Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito descritte:

1. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell'ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

2. Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l'ISEE minorenni tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell'ISEE minorenni. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell'ISEE minorenni, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l'ISEE del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del D.P.C.M.;

3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio minorenne, dunque non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE minorenni e pertanto quest'ultimo coincide con l'ISEE ordinario.

Inoltre, se i genitori del figlio minorenne sono coniugati tra loro l'ISEE minorenni coincide con l'ISEE ordinario e si applicano, pertanto, le regole di cui al paragrafo 3.

Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l'ISEE minorenni coincide con l'ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori del figlio minorenne sono conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro. In tutti questi casi, quindi, si applica l'ISEE ordinario alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Quindi, riepilogando:

1) l'ISEE minorenni non coincide con l'ISEE ordinario nel caso di genitori non coniugati tra loro quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne non si trova in alcuna delle fattispecie dalla lettera a) alla lettera e) poiché, in difetto di una delle situazioni ivi descritte, è come se il genitore non convivente (solo ai fini dell'ISEE minorenni) venisse attratto nel nucleo del figlio minorenne. L'ISEE minorenni verrà pertanto calcolato tenendo conto anche di tale genitore come se fosse un componente del nucleo.

~~L'ISEE minorenni, inoltre, non coincide con l'ISEE ordinario ma tiene conto di tale genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b), casi questi in cui si tiene conto della situazione economica di tale genitore, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva;~~

2) l'ISEE minorenni coincide invece con l'ISEE ordinario nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e).

8. Le prestazioni per il diritto allo studio universitario (art. 8)

Per la richiesta di prestazioni nell'ambito del diritto allo studio universitario vengono stabilite modalità differenziate di calcolo dell'ISEE.

Come previsto dal citato D.P.C.M., lo studente fa parte del nucleo dei genitori anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti :

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;
- b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Per quanto riguarda il caso di genitori coniugati non conviventi tra loro si applicano gli stessi principi generali stabiliti dall'articolo 3, mentre in riferimento ai genitori non coniugati si applicano le stesse regole valide per le prestazioni rivolte ai minorenni, volte a tener conto della condizione economica del genitore non convivente (vedi paragrafo 7).

Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca, analogamente a quanto previsto per le prestazioni sociosanitarie, è possibile scegliere un nucleo ristretto (formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica).

9. L'ISEE corrente (Modulo Sostitutivo MS, art. 9)

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito (determinate, nella maggioranza dei casi, dalla perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

A chi possiede già un ISEE in corso di validità, viene data, pertanto, la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi, che saranno moltiplicati per sei, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE precedentemente calcolato.

In sintesi, l'ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

Per poter richiedere l'ISEE Corrente è necessario:

- il possesso di un ISEE in corso di validità;
- una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo come indicata successivamente;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato precedentemente.

Per la richiesta dell'ISEE corrente è necessario compilare l'apposito Modulo, denominato Modulo Sostitutivo MS.

L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo sostitutivo) alla quale deve essere allegata la documentazione e certificazione attestata la variazione della situazione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate.

Le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della richiesta dell'ISEE corrente sono le seguenti:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

I redditi ed i trattamenti, che in presenza delle altre condizioni previste, possono essere aggiornati sono i seguenti:

- redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione;
- redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell'esercizio dell'attività;
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati (LD) percepiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione

Solo nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile indicare, in alternativa, i redditi e i trattamenti percepiti negli ultimi 2 mesi. In tale ultimo caso i redditi e i trattamenti saranno moltiplicati per 6.

10. La dichiarazione sostitutiva unica (art. 10)

10.1 L'autodichiarazione e l'acquisizione diretta dei dati

Il D.P.C.M. citato prevede che alcune informazioni già disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate siano acquisite dal sistema informativo dell'ISEE e non vengano richieste al cittadino.

Ne deriva che le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni).

Le informazioni che devono essere autodichiarate:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive;
- c) l'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- e) il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- f) le seguenti componenti reddituali: redditi esenti da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero; proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP); assegni per il mantenimento dei figli; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dagli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- g) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito) non erogati dall'INPS, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
- h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli, nonché, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore;
- i) il valore del canone di locazione annuo;
- l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- m) le componenti del patrimonio immobiliare, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo;
- n) le componenti del patrimonio mobiliare;
- o) le donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- p) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento della Guardia di finanza.

10.2 La DSU modulare

In base al D.P.C.M. più volte citato, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

In tale lasso di tempo, il sistema informativo ISEE tiene in memoria il contenuto della

~~dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere~~
prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.

Come nella disciplina previgente, il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni e possono chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

Il D.P.C.M. ha previsto che la DSU assuma un carattere modulare poiché non vi è più un'unica dichiarazione, identica per tutte le situazioni, ma una DSU strutturata su più Moduli, ed all'interno di essi, su più Quadri, in funzione della prestazione che si intende richiedere e delle caratteristiche del nucleo familiare richiedente.

In particolare, la DSU può essere composta da:

- un Modello base, relativo al nucleo familiare;
- Fogli allegati, relativi ai singoli componenti;

ed, eventualmente da:

- Moduli aggiuntivi per le informazioni necessarie al calcolo della componente aggiuntiva (rinvio paragrafi 6, 7, 8);
- Moduli Sostitutivi in caso di richiesta dell'ISEE corrente (rinvio paragrafo 9);
- Moduli Integrativi (rinvio paragrafo 11).

Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare una DSU MINI che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l'ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive. In tali ipotesi, per ottenere l'ISEE, occorre compilare la DSU nella sua versione estesa.

In particolare, la DSU MINI non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni:

- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari

In alcune di tali situazioni, inoltre, (ad esempio prestazioni socio-sanitarie, universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifiche meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo.

Per la modulistica e le relative istruzioni di compilazione si rinvia all'allegato del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 già citato.

10.3 La presentazione della DSU ed il calcolo dell'ISEE

~~La DSU può essere presentata: all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, ai Comuni, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o all'INPS, in via esclusivamente telematica (circolare n. 130 del 2011), mediante le postazioni informatiche selfservice presenti presso le sedi INPS (v. circolare n. 61 del 2014) o collegandosi al sito Internet www.inps.it.~~

Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito "Servizi on-line" - "Servizi per il Cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS.

Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione "II PIN on line" del sito INPS.

Nel caso di presentazione della DSU tramite il portale ISEE il cittadino è supportato da un percorso di acquisizione telematica assistita che è di guida ed orientamento in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.

Indipendentemente dal canale prescelto, al momento della presentazione, la DSU contiene solo le informazioni autodichiarate. In tale fase, pertanto, al dichiarante viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell'ente acquirente (INPS, Comuni, CAF o l'Ente erogatore), ma non l'ISEE calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate.

L'acquisizione di tutte le informazioni, autodichiarate ed attinte dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, si articola secondo la seguente tempistica:

- Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE;
- Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'INPS avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE;
- Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria l'INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall'Agenzia delle entrate e a quelli presenti nei propri archivi) determina l'ISEE e lo rende disponibile ai soggetti interessati secondo le modalità specificate nel paragrafo successivo.

Pertanto entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l'ISEE.

10.4 L'attestazione

Completato l'iter di acquisizione dei dati rilevanti per la DSU, l'INPS rende disponibile al dichiarante l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi che sono necessari al calcolo, mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali.

La stessa attestazione, comprensiva di tutte le informazioni sopra indicate, può essere resa disponibile dall'INPS al dichiarante presso l'Ente al quale è stata presentata la dichiarazione. A tal fine l'Ente per ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante, l'attestazione e le sopra richiamate informazioni, dovrà essere in possesso di specifico mandato scritto del dichiarante stesso, il quale compilerà la sezione della DSU "modalità ritiro attestazione".

Invece, gli altri componenti del nucleo familiare diversi dal dichiarante possono richiedere la sola attestazione riportante l'ISEE all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali.

L'attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per

~~richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità.~~

Nel caso eccezionale in cui trascorrono 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l'attestazione, è possibile compilare l'apposito Modulo integrativo (rinvio al paragrafo 13) per autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

L'attestazione ISEE, rilasciata a seguito del calcolo dell'indicatore o degli indicatori richiesti conterrà, per ogni indicatore calcolato, i seguenti elementi:

- nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'indicatore;
- valore dell'indicatore;
- prestazioni a cui è possibile accedere utilizzando l'indicatore calcolato;
- modalità di calcolo dell'indicatore, con dettaglio dei dati sintetici di Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), Indicatore della Situazione Economica (ISE), scala di equivalenza, eventuale valore della componente aggiuntiva;
- periodo di validità dell'attestazione ed eventuali omissioni/difformità rilevate.

L'ISEE ordinario è valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, ma potrebbe applicarsi o non applicarsi ad altre prestazioni, per le quali sono previste degli ISEE in situazioni specifiche, a seconda se ricorrano o meno determinate caratteristiche del richiedente e del suo nucleo (ad esempio condizione del genitore non coniugato e non convivente ecc.)

Al fine di fornire tali informazioni nell'attestazione dell'ISEE ordinario sono indicate, sulla base dei dati forniti dal dichiarante, le prestazioni per le quali l'ISEE ordinario può o non può essere utilizzato, raggruppate nelle seguenti categorie:

- prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
- prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni;
- prestazioni agevolate di natura socio sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e corsi di dottorato di ricerca se non si è optato per il nucleo ristretto.

Se l'ISEE ordinario, sulla base delle informazioni fornite dal dichiarante, non è applicabile ad una o più categorie delle prestazioni suddette, sarà necessario consultare la tabella corrispondente, nei successivi fogli dell'attestazione, in cui rientra la prestazione richiesta per conoscere l'ISEE da applicare al singolo beneficiario.

11. Il Modulo integrativo (Modulo FC.3)

Il Modulo integrativo, denominato Modulo FC.3, è utilizzato per autodichiarare alcuni dati in presenza di particolari situazioni di seguito descritte.

Tale Modulo, come già accennato al paragrafo 10.4, può essere utilizzato nel caso eccezionale in cui siano trascorsi 15 giorni lavorativi e non si sia ricevuta l'attestazione ISEE. In tal caso mediante tale Modulo sarà possibile integrare la precedente DSU con i dati normalmente non

Occorre inoltre utilizzare tale Modulo se nell'anno di riferimento della DSU uno o più componenti del nucleo familiare si è trovato in uno dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. In tal caso dovranno essere autodichiarate tutte le tipologie di reddito possedute a completamento delle componenti reddituali già indicate nell'apposito Quadro del Foglio componente.

Il Modulo integrativo può essere infine utilizzato nel caso in cui il dichiarante, dopo aver visionato l'attestazione ISEE, rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS (relativamente ai dati non autodichiarati quali redditi, trattamenti e spese) ed intenda quindi chiederne la rettifica, mediante l'autodichiarazione delle componenti per cui rilevi inesattezze.

In tal caso, il Modulo può essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati.

Il Modulo può essere presentato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'INPS ed è eventualmente corredato da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla situazione reddituale, atti a comprovare l'inesattezza rilevata.

Le modalità con cui il modulo integrativo è acquisito nel sistema informativo dell'ISEE e l'attestazione definitiva resa disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU. In particolare, come previsto dal decreto interministeriale 7 novembre 2014, il modulo integrativo è presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla INPS in via telematica (v. paragrafo 10.3).

L'ente che ha ricevuto il modulo trasmette per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in esso contenuti al sistema informativo dell'ISEE. L'INPS e l'Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del modulo medesimo. L'INPS entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente rende disponibile l'attestazione definitiva nelle modalità sopra descritte (vedi paragrafo 10.4).

Se, all'esito delle verifiche, negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate permane una discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi, l'attestazione riporterà anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS. In tal caso, tale attestazione definitiva è valida ai fini dell'erogazione della prestazione sebbene riporti delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nel modulo integrativo. I nominativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono comunque comunicati alla Guardia di finanza ai fini della programmazione dell'attività di accertamento.

12. I controlli (art. 11)

Il D.P.C.M. prevede, in attuazione dell'articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, un rafforzamento del sistema dei controlli svolti da Agenzia delle entrate, da INPS, dagli enti erogatori e dalla Guardia di finanza.

In particolare, in relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle Entrate effettua dei controlli automatici e rileva omissioni e difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore

~~sintetico. Per dati autodichiarati per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni~~ utili, è previsto che l'INPS stabilisca procedure per il controllo automatico delle componenti autodichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti.

Anche gli enti erogatori effettuano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, controlli, diversi da quelli suddetti, su quanto dichiarato dal cittadino, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari delle prestazioni ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di accertamento della Guardia di finanza.

Nell'ambito dell'attività di accertamento stessa una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari della prestazione, secondo criteri selettivi.

Per assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l'Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare.

12.1 Omissioni o difformità

Le eventuali omissioni o difformità riscontrate a seguito dei controlli automatici sono riportate analiticamente nell'attestazione contenente l'ISEE. In tal caso il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:

1. presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;
2. richiedere ugualmente la prestazione tramite l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità.

La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

13. La Convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale (art. 11)

L'articolo 11, comma 1, del D.P.C.M. contempla la possibilità per l'Istituto di stipulare, per l'alimentazione del Sistema informativo ISEE, apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale, ai fini della trasmissione della DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.

In considerazione del nuovo dettato normativo, l'Istituto sta predisponendo il testo del nuovo schema convenzionale, cui, all'esito dell'iter previsto per l'approvazione, dovranno uniformarsi le singole convenzioni da stipulare con i singoli Centri di Assistenza Fiscale.

14. Il sistema informativo dell'ISEE: finalità ed utilizzo da parte degli enti erogatori (art. 11)

L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE ed è a tal fine titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il predetto sistema informativo consente all'ente erogatore di prestazioni sociali agevolate di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il riconoscimento delle prestazioni stesse legate a determinate situazioni economiche; a tal fine, l'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi al richiedente, compresi l'ISEE e le informazioni analitiche

~~contenute nella DSU acquisite dall'INPS.~~

In particolare, l'ente erogatore, qualora il richiedente o altro componente il suo nucleo familiare, abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione sociale agevolata richiesta, l'Istituto mette a disposizione il valore ISEE, la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche.

L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede sia all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, da esso erogati a qualunque titolo, sia ai controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante.

Inoltre, l'INPS fornisce all'ente erogatore le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.

15. Trattamento dei dati e misure di sicurezza: il disciplinare tecnico (artt. 11-12)

L'art. 12, comma 2 del D.P.C.M. prevede che l'Istituto, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, adotti un disciplinare tecnico per la regolamentazione del trattamento dei predetti dati e delle modalità di scambio delle informazioni di pertinenza della base dati ISEE.

In particolare, nel disciplinare sono descritte, in conformità alle prescrizioni normative, le misure di sicurezza atte a ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati relativi agli utenti delle prestazioni erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nelle DSU acquisite dall'Inps, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Inoltre, il documento specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.

Sono, altresì, regolamentate le modalità di alimentazione della banca dati ISEE, con riguardo anche allo scambio telematico di informazioni con Agenzia delle Entrate, nonché le modalità di accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione di una DSU, al fine di garantire la consegna ai soli soggetti legittimati e ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi.

16. L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità concessi dai Comuni. Revisione soglie (art. 13)

Il D.P.C.M. in esame prevede una revisione delle soglie dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) e dell'assegno di maternità (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, si riferiscono all'ISEE e non più all'ISE.

Più precisamente, l'assegno per il nucleo con almeno tre figli minori è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, mentre l'assegno di maternità è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro.

In deroga alla previsione vigente, in base alla quale per l'assegno di maternità rileva la soglia

~~in vigore al momento della nascita del figlio, per le domande di assegno di maternità~~
presentate successivamente al 1 gennaio 2015 e riferite ai figli nati precedentemente a tale data, si applica la soglia di 16.737 euro.

Entrambe queste nuove soglie devono essere rivalutate sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, affinché possano essere applicate per la richiesta di prestazioni successive al 1 gennaio 2015, ma riferite all'anno 2014. Con specifica circolare saranno fornite le nuove soglie dell'ISEE rivalutate sulla base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'importo dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è corrisposto:

- in misura intera per i valori dell'ISE inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE (determinata dalla moltiplicazione di 8.446 per la scala di equivalenza) e l'importo dell'assegno su base annua;
- in misura ridotta, per importi annui non inferiori a 10,33 euro, per i valori dell'ISE compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita.

Dopo aver effettuato la rivalutazione suddetta, le soglie e gli importi dovranno essere rivalutati sulla base della variazione 2014 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per renderli applicabili all'anno 2015. Viene, infatti, confermata la rivalutazione annuale degli importi degli assegni e dei requisiti economici sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il Direttore Generale
Nori

[Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1](#)

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 52

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28.

Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo.

2. La Regione, ferme restando le competenze già attribuite ai comuni e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e secondo il principio di sussidiarietà, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia.

3. La programmazione degli interventi per garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa avviene previa consultazione degli enti locali piemontesi, delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate.

4. La Regione, nel definire le politiche dell'istruzione e formazione, tenendo come riferimento gli obiettivi europei, riconosce come elemento centrale l'allievo in formazione, a cui è garantito, fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita.

5. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e si impegna a collaborare con esse per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

6. La legge disciplina, integra e coordina l'insieme delle attività e delle provvidenze svolte ed erogate dalla Regione per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, quale complesso unitario ed organico di interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti all'allievo in formazione.

Art. 2.

(Oggetto)

1. La Regione promuove gli interventi che sostengono il diritto all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

2. Gli interventi hanno per oggetto:

a) la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;

b) l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;

c) il raccordo fra i sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e di questi con i

- servizi socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi del territorio;
- d) il sostegno per il mantenimento, l'ampliamento e la valorizzazione dei servizi connessi con il diritto allo studio ed all'apprendimento nelle aree della Regione nelle quali la distribuzione dei medesimi comporta particolare disagio;
- e) la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;
- f) la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;
- g) lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge;
- h) la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;
- i) il sostegno del merito scolastico e formativo;
- j) l'utilizzo, a fini scolastici e formativi, delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;
- k) il sostegno della mobilità internazionale;
- l) la realizzazione di progetti mirati al sostegno delle pari opportunità e all'alternanza scuola lavoro;
- m) la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Destinatari)

1. Gli interventi regionali sono attuati in favore degli allievi del sistema dell'istruzione e formazione piemontese, in età scolare o in rientro formativo, frequentanti le istituzioni scolastiche autonome, fin dalla scuola dell'infanzia, ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.
2. Gli interventi sono rivolti altresì agli studenti residenti in Piemonte che frequentano istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

Art. 4.

(Interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono così individuati:
 - a) attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali ovvero altri interventi analoghi così definiti dal piano triennale di cui all'articolo 27;
 - b) azioni per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali;
 - c) servizi strumentali, interventi volti a costituire dotazioni scolastiche finalizzate a consentire prestiti d'uso dei libri di testo, fornitura di materiale e sussidi didattici, facilitazioni per la costituzione di reti scolastiche;
 - d) erogazione di contributo alle scuole paritarie dell'infanzia per garantire il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;
 - e) attribuzione di benefici economici per merito scolastico, erogazione di borse di studio e di assegni di studio a parziale copertura delle spese di iscrizione, frequenza, acquisto di libri di testo e trasporto degli allievi in disagiate condizioni economiche, frequentanti le scuole statali e paritarie ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo

34 della Costituzione;

f) istituzione di un fondo di emergenza presso gli istituti scolastici per gli allievi in particolari condizioni di disagio economico e a rischio di insuccesso scolastico;

g) azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa, quali facilitazioni per l'utilizzo a fini didattici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, realizzazione di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali come strumento di facilitazione dell'apprendimento, assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi ed ordine di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;

h) realizzazione di interventi per particolari categorie di utenze quali carcerati, ospedalizzati, stranieri e progetti di qualificazione ed aggiornamento del personale docente;

i) sostegno alle scuole site in aree territorialmente disagiate;

j) interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica.

Art. 5.

(Accordi di collaborazione)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 le province promuovono la stipula di accordi di collaborazione tra gli enti territoriali, le istituzioni scolastiche autonome e le agenzie formative accreditate con il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari, culturali e del lavoro presenti sul territorio nella progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.

Art. 6.

(Assistenza scolastica)

1. La Regione, al fine di favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, prevede specifici stanziamenti di risorse destinate allo svolgimento dei servizi di trasporto, mensa e servizi residenziali ovvero altri interventi analoghi, individuando altresì gli obiettivi ed i criteri degli stessi.

Art. 7.

(Prevenzione e recupero dell'abbandono scolastico)

1. La Regione prevede specifici stanziamenti di risorse al fine di sostenere la realizzazione di progetti ed iniziative mirati a prevenire e recuperare il fenomeno dell'abbandono scolastico, individuando altresì gli obiettivi ed i criteri degli interventi.

Art. 8.

(Dotazioni librerie)

1. La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti di risorse, al fine di agevolare l'uso gratuito dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale da parte degli allievi provenienti da famiglie in condizioni economiche disagiate, per consentire l'attivazione dell'istituto del prestito d'uso.

2. La Regione, al fine di agevolare la fruizione, da parte degli allievi del sistema di istruzione pubblico, delle dotazioni librerie delle istituzioni scolastiche autonome, con il piano triennale di cui all'articolo 27 ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti di risorse da destinarsi alla realizzazione di reti scolastiche volte ad ampliare le dotazioni librerie degli istituti.

3. I comuni, nell'ambito delle competenze definite nell'articolo 31, provvedono alla fornitura dei libri di testo agli allievi delle scuole primarie e al rimborso totale o parziale del costo dei libri di testo agli allievi in condizioni economiche più svantaggiate delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Piemonte, secondo i criteri definiti dal piano triennale di cui all'articolo 27 ed in

osservanza delle disposizioni ministeriali.

Art. 9.

(Piani annuali provinciali)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, le province competenti per territorio predispongono il relativo piano annuale, anche mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche autonome o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti con il piano triennale di cui all'articolo 27 ed erogano altresì le relative risorse.

Art. 10.

(Valorizzazione delle eccellenze e del merito)

1. La Regione, nell'intento di investire sulle risorse umane e valorizzare le eccellenze tra i giovani, istituisce un premio annuale non monetario e di valenza culturale destinato agli studenti distintisi in modo particolare nel percorso e negli esiti scolastici dell'ultimo biennio delle scuole superiori.

2. La Regione riconosce agli studenti, che nelle scuole secondarie di secondo grado raggiungono un livello particolarmente alto di merito scolastico, benefici economici anche nella forma di compartecipazione a spese di viaggio e di istruzione, scambi con l'estero, attività per l'approfondimento di lingue straniere.

3. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce:

a) le entità e le caratteristiche del premio di cui al comma 1;

b) le condizioni di merito, i limiti di reddito, le modalità, il numero annuale e l'importo complessivo dei benefici di cui al comma 2, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia.

4. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalla legge.

Art. 11.

(Borse di studio)

1. Per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, la Regione, con risorse proprie, integra la borsa di studio erogata dallo Stato, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione), alle famiglie in condizione di svantaggio ed istituisce una analoga borsa di studio regionale anche per le famiglie con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore.

2. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia, l'entità delle borse e le fasce di reddito a cui viene attribuita la borsa regionale.

3. La borsa di studio di cui al comma 1 è cumulabile con le altre provvidenze previste dalla legge.

Art. 12.

(Assegno di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:

a) iscrizione e frequenza;

b) libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate:

a) per le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare;

b) per libri di testo, attività integrative dei piani dell'offerta formativa e trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.

3. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, ma non è ammessa la concorrenza su entrambe le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal piano triennale di cui all'articolo 27.

5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione, sulla base delle istanze pervenute ai comuni sede delle istituzioni scolastiche autonome, e dagli stessi istruite, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27, che definisce:

a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;

b) l'entità massima dell'assegno di studio erogabile;

c) l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola;

d) l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito;

e) la percentuale di rimborso della spesa;

f) il limite di situazione reddituale per poter accedere all'assegno;

g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie;

h) le modalità per l'erogazione dell'assegno.

6. Gli assegni di studio di cui al comma 1 sono cumulabili con le provvidenze previste dalla l. 62/2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo).

Art. 13.

(Fondo di emergenza)

1. La Regione, al fine di agevolare le famiglie degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in situazione di particolare disagio economico ed a rischio di abbandono scolastico, ha facoltà di assegnare per interventi straordinari ed emergenze particolari, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alle istituzioni scolastiche autonome che ne fanno richiesta, un fondo per anticipare, totalmente o parzialmente, le borse e gli assegni di studio erogati ai sensi della legge.

2. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce forme e modalità per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.

Art. 14.

(Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali)

1. La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.

2. Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
3. La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.
4. Per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, erogare direttamente, previo parere favorevole dei comuni ove hanno sede, contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dal piano triennale di cui all' articolo 27.
5. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.

Art. 15.

(Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali)

1. La Regione, per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali e per favorirne l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione, formula specifici indirizzi per la realizzazione di una programmazione coordinata delle attività scolastiche con quelle sanitarie e socio-assistenziali.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati nell'ambito degli indirizzi regionali di cui al comma 1, anche in collaborazione con le famiglie, attraverso una programmazione coordinata dei servizi e delle attività scolastiche per la predisposizione di un piano educativo individualizzato, al quale possono concorrere altri soggetti pubblici e privati.
3. Gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
4. Nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3:
 - a) i comuni e le province, secondo le rispettive competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
 - b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.
5. Per gli allievi disabili certificati, nell'ambito dei protocolli d'intesa, i comuni singoli o associati, le comunità montane e collinari e le province provvedono, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate con il piano triennale di cui all'articolo 27 e sulla base del piano educativo individualizzato, predisposto con le famiglie, le istituzioni scolastiche e, ove competenti, le ASL, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo, provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorirne e svilupparne l'autonomia, la comunicazione e l'inserimento reale nel mondo scolastico; la Regione, con le disponibilità finanziarie stanziare dal piano triennale di cui all'articolo 27, contribuisce alla realizzazione dei progetti.
6. Gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome, le ASL e gli enti gestori delle funzioni socio - assistenziali, in base alle specifiche competenze di legge, elaborano con le famiglie un progetto personalizzato per accompagnare la persona disabile nella transizione oltre il mondo della scuola.

7. La Regione, con proprio provvedimento amministrativo, provvede ad individuare le tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali.

8. La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, prevede specifici stanziamenti al fine di assicurare la realizzazione degli interventi.

Art. 16.

(Interventi per gli allievi ricoverati)

1. La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, prevede specifici stanziamenti di risorse, al fine di garantire i percorsi formativi agli allievi ricoverati in ospedale o in regime di day hospital o in degenza domiciliare, destinati ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale con interventi finalizzati alla didattica in ospedale o domiciliare.

2. La Regione stipula protocolli operativi con le ASL, l'Ufficio scolastico regionale e con le aziende ospedaliere per dare attuazione al presente articolo in tutto il territorio regionale.

3. La Regione può direttamente promuovere e sostenere sperimentazioni di utilizzo di tecnologie multimediali per l'insegnamento a distanza, per le finalità di cui al comma 1.

Art. 17.

(Sostegno all'inserimento di allievi di nazionalità straniera)

1. La Regione sostiene gli interventi delle istituzioni scolastiche autonome e delle agenzie formative, promossi e coordinati dagli enti locali, volti all'accoglienza, all'integrazione e all'inserimento scolastico degli allievi di nazionalità straniera secondo le linee dettate dal piano triennale di cui all'articolo 27, che può prevedere, a tal fine, appositi stanziamenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono rivolti a:

a) facilitare l'inserimento degli allievi di nazionalità straniera nei percorsi del sistema educativo, agevolare l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, promuovendo l'accesso ai servizi esistenti, anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;

b) favorire, in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie, l'elaborazione di piani di studio che valorizzino le competenze acquisite dagli studenti nel paese d'origine;

c) sostenere le iniziative volte all'approfondimento della conoscenza della cultura di origine;

d) promuovere la realizzazione di strumentazione e materiale didattico che faciliti l'apprendimento;

e) sostenere l'educazione permanente e favorire la relazione tra l'istituzione scolastica e formativa e le famiglie anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;

f) promuovere l'attivazione di specifici servizi di consulenza, formazione e documentazione, favorendo il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio.

Art. 18.

(Azioni formative per la popolazione carceraria)

1. La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, può prevedere specifici stanziamenti di risorse per sostenere corsi di istruzione e formazione che si svolgono nelle case circondariali del territorio piemontese, al fine di agevolare l'inserimento sociale di chi si trova in situazione di detenzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti locali competenti per territorio, secondo le linee dettate dal piano triennale, stipulano apposite convenzioni con le case circondariali.

Art. 19.

(Scuole in aree territorialmente disagiate)

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e dall'articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare), al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree.
2. La definizione di ulteriori aree che possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 26 e previo parere della Commissione consiliare competente.
3. I finanziamenti sono concessi su presentazione, da parte dei comuni singoli o associati o da comunità montane e collinari e in rappresentanza di tutti i comuni che ne fanno parte, di progetti redatti di concerto con le istituzioni scolastiche finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico e ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento anche attraverso l'insegnamento a distanza.
4. La Regione eroga altresì assegni di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/1999, a parziale compensazione delle spese effettivamente sostenute per il soggiorno nei luoghi di frequenza.
5. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce lo stanziamento complessivo per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la quota parte di finanziamento da destinarsi alle aree montane e collinari, le modalità di erogazione degli interventi e degli assegni nonché la situazione ISEE per accedervi.

Art. 20.

(Orientamento)

1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all'orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo, scolastico e formativo, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.
2. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti statali e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione e della formazione.
3. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.

Art. 21.

(Progetti di sperimentazione organizzativa,
didattica ed educativa)

1. La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa.
2. I progetti di cui al comma 1 sono definiti in accordo con gli istituti scolastici autonomi e gli enti locali competenti per territorio anche sulla base di eventuali proposte delle province di riferimento.

Art. 22.

(Interventi relativi all'edilizia scolastica)

1. La Regione persegue l'obiettivo di incrementare una scuola di qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, con riferimento agli andamenti demografici e migratori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), approva norme tecniche integrative relative anche agli standard di qualità degli edifici scolastici.

3. La Regione, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27 e sulla base delle risorse disponibili, può concedere alle province, ai comuni, alle comunità montane e collinari e ai consorzi di comuni, contributi per interventi edilizi finalizzati a:

a) adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2;

b) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico - monumentale ed ambientale;

c) realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:

a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;

b) le procedure e i termini di inoltro delle istanze;

c) i requisiti minimi delle proposte di intervento;

d) i termini di presentazione;

e) la documentazione richiesta;

f) la procedura per la predisposizione dei piani annuali;

g) le modalità di assegnazione dei finanziamenti;

h) le modalità di monitoraggio, vigilanza e verifica degli interventi inseriti nei piani annuali.

5. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi interesse locale.

6. Sono di competenza delle province le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole secondarie di secondo grado.

7. Le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore dei comuni, delle loro forme associative, delle comunità montane e collinari, per mirati e limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti dovuti ad esigenze di sicurezza e di igiene.

Art. 23.

(Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica)

1. La Regione, previ accordi di collaborazione con gli enti locali, istituisce l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica e si avvale della stessa per i propri compiti di indirizzo e pianificazione degli interventi a favore del patrimonio di edilizia scolastica del sistema dell'istruzione piemontese.

2. L'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica del sistema dell'istruzione piemontese, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli edifici scolastici con gli enti locali competenti, opera anche in un quadro d'integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi, attraverso uno specifico sistema informativo regionale, in grado di integrarsi con l'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica prevista dall'articolo 7 della l. 23/1996.

Art. 24.

(Anagrafe regionale degli studenti)

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, al fine di combattere la dispersione scolastica, istituisce, su base provinciale, l'anagrafe regionale degli studenti piemontesi nei sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e ne disciplina il funzionamento.
2. L'anagrafe regionale degli studenti, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli studenti piemontesi con gli enti locali competenti, opera in un quadro d'integrazione delle informazioni.

Art. 25.

(Contribuzione degli utenti)

1. I destinatari degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), concorrono al costo dei servizi con contributi differenziati in base alle rispettive condizioni economiche.
2. Sono esclusi dalla contribuzione degli utenti gli interventi per l'assistenza ed il trasporto degli allievi disabili fino all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e per la fornitura gratuita dei libri di testo nelle scuole primarie.
3. I comuni individuano le fasce economiche di contribuzione e di esenzione a cui rapportare i contributi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27.

Art. 26.

(Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa)

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi regionali e di valutarne e monitorarne l'attuazione e l'efficacia, è costituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa.
2. La Conferenza è composta dai seguenti membri:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, che la presiede;
 - b) gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione o loro delegati;
 - c) quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
 - d) un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni (ANPCI);
 - e) due rappresentanti dell'Unione nazionale comunità montane (UNCHEM);
 - f) un rappresentante della Lega delle autonomie locali;
 - g) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
 - h) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - i) un rappresentante per ognuna delle associazioni delle istituzioni scolastiche autonome;
 - j) un rappresentante per ognuna delle strutture formative di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);
 - k) un rappresentante per ognuna delle associazioni professionali degli insegnanti riconosciute a livello regionale;
 - l) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei dirigenti scolastici riconosciute a livello regionale;
 - m) un rappresentante per ognuna delle associazioni e coordinamenti dei genitori riconosciuti a livello regionale;
 - n) i presidenti delle consulte provinciali degli studenti;

- o) un rappresentante per ognuna delle associazioni studentesche che compongono la Consulta regionale dei giovani.
3. Relativamente ai componenti di cui alle lettere c), d), e), f) h), i), j), k), l), m) e o) del comma 2, il Presidente della Giunta regionale, in base alle designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale, nomina e revoca i membri della Conferenza con proprio decreto.
4. I componenti durano in carica cinque anni e svolgono le funzioni fino all'insediamento della Conferenza successiva.
5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Comitato ristretto composto da un rappresentante designato da ciascuna delle componenti indicate al comma 2 con il compito di recepire le indicazioni della Conferenza stessa e di formulare le conseguenti proposte di interventi alla Giunta regionale.
6. La Conferenza disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento.
7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.

Art. 27.

(Piano triennale di interventi)

1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione, entro il mese di maggio dell'anno di scadenza del precedente piano, la proposta di piano triennale di interventi.
2. Il piano triennale definisce:
- a) le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse economiche per farvi fronte ed i relativi criteri di ripartizione tra gli enti locali;
 - b) le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento definite dall'articolo 12, comma 2;
 - c) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
 - d) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
 - e) le modalità per la presentazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);
 - f) gli interventi di edilizia scolastica;
 - g) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge.
3. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.

Art. 28.

(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di agevolare il cittadino nell'esercizio dei diritti, degli interessi e delle aspettative riconosciuti dalla legge a favore di tutti i soggetti del sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione piemontese, la Regione promuove presso i comuni singoli od associati, anche attraverso l'avvalimento dei relativi uffici di relazione con il pubblico, l'attivazione di uno sportello con le seguenti funzioni:
- a) ricevimento di ogni istanza, domanda o richiesta contemplata dalla legge avanzata da parte dei

soggetti interessati;

b) inoltro di tali istanze ai soggetti ed alle autorità competenti per la decisione, previa valutazione della loro correttezza e completezza formale;

c) comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, dell'esito del procedimento, ovvero dell'autorità o soggetto competente, che provvederà a tale comunicazione;

d) assistenza a favore dei soggetti interessati nella formulazione delle istanze, assicurandone la corretta e completa informazione in ordine ai propri diritti ed alle condizioni per il loro esercizio;

e) ricevimento di ogni contestazione, doglianza o suggerimento formulato in forma verbale o scritta da parte dei soggetti interessati destinatari delle attività, e successivo inoltro delle medesime presso i soggetti competenti.

2. La Giunta regionale provvede a disciplinare, sentita la Conferenza regionale di cui all'articolo 26, le competenze ed i procedimenti rimessi all'attività dell'ufficio.

Art. 29.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie della legge, anche coordinando le politiche di istruzione formazione professionale e di educazione permanente con le proprie politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali, sportive, della montagna e giovanili, di cui ai rispettivi atti di programmazione.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Compete altresì alla Regione l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la ripartizione dei fondi statali per la fornitura dei libri di testo, di cui all'articolo 8, comma 3;

b) l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10;

c) l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11;

d) l'attribuzione dell'assegno di studio di cui all'articolo 12;

e) l'assegnazione dei fondi straordinari di cui all'articolo 13;

f) l'erogazione dei contributi integrativi, di cui all'articolo 14;

g) l'individuazione delle tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti i progetti educativi speciali di cui all'articolo 15;

h) la stipulazione e l'attuazione dei protocolli di cui all'articolo 16;

i) la definizione delle ulteriori aree territorialmente disagiate ed il sostegno agli interventi di cui all'articolo 19;

j) il sostegno agli interventi di cui all'articolo 21;

k) la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 22;

l) la realizzazione e la gestione delle anagrafi di cui agli articoli 23 e 24;

m) l'individuazione delle competenze e dei procedimenti rimessi all'attività dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 28;

n) la previsione di forme alternative di valutazione della situazione economica ai sensi dell'articolo 33.

4. La Regione, con la collaborazione della Conferenza di cui all'articolo 26, compie le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e l'attuazione degli interventi regionali.

Art. 30.

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

- a) concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 27 e favoriscono, nel proprio ambito territoriale, il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge promuovendo l'esercizio di funzioni associate;
- b) svolgono le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 139 del d.lgs 112/1998;
- c) promuovono la stipulazione degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 5;
- d) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di assistenza scolastica di cui all'articolo 6 ed erogano le relative risorse;
- e) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di prevenzione e recupero di cui all'articolo 7 ed erogano le relative risorse;
- f) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di dotazioni librerie di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, ed erogano le relative risorse;
- g) provvedono agli interventi di cui all'articolo 15;
- h) sostengono gli interventi di inserimento di cui all'articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di formazione professionale;
- i) sostengono le azioni formative di cui all'articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
- j) eseguono gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 6;
- k) adottano i provvedimenti per l'attuazione dei programmi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 7.

Art. 31.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 27;
- b) svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all'articolo 139 del d.lgs. 112/1998;
- c) svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare:
 - 1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
 - 2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;
 - 3) la raccolta e l'istruttoria delle domande relative alle borse di studio di cui all'articolo 11 e la successiva erogazione;
 - 4) la raccolta e l'istruttoria delle domande relative agli assegni di studio di cui all'articolo 12 e la successiva erogazione;

- 5) le convenzioni con le scuole dell'infanzia di cui all'articolo 14 procedendo all'erogazione dei relativi fondi;
 - 6) gli interventi di cui all'articolo 15;
 - 7) gli interventi di inserimento di cui all'articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
 - 8) le azioni formative di cui all'articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
 - 9) gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 5;
 - 10) la fornitura dei libri di testo;
 - 11) l'istituzione dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 28.
- d) individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all'articolo 25.

2. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 10) della lettera c) del comma 1:

a) i comuni di residenza, salvo intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

b) i comuni, sede delle istituzioni scolastiche autonome da cui dipende la scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi che frequentano le scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, aventi sede in Piemonte;

c) il comune di residenza, salvo che intervengano accordi differenti tra la Regione e le altre regioni interessate, provvede alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della l. 448/1998 e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione residenti in Piemonte e frequentanti in altre regioni italiane.

3. L'organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.

Art. 32.

(Trasferimenti di risorse agli enti locali)

1. La Giunta regionale provvede ad individuare, a favore delle province, delle comunità montane o collinari e dei comuni singoli o associati, le risorse necessarie per la gestione delle funzioni attribuite dalla legge in misura non inferiore all'uno per cento del complesso delle risorse disponibili.

2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 avviene con le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

Art. 33.

(Modalità di definizione fasce di reddito)

1. Per l'individuazione dei limiti e delle fasce di reddito per accedere ai benefici finanziari previsti dagli articoli 8, 10, 11 e 12 si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Nel caso di minori stranieri le cui famiglie siano per motivi oggettivi impossibilitate a presentare la

dichiarazione ISEE e comunque soggetti all'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Regione, in sede di piano triennale, può prevedere forme alternative di valutazione della situazione economica.

Art. 34.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.
2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine all'istituzione della Conferenza regionale di cui all'articolo 26 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
3. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'attività di monitoraggio svolta dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta entro il 1° marzo di ogni anno alla Commissione consiliare competente, una relazione che, anche sulla base della interrelazione con le altre politiche regionali indicate all'articolo 29, comma 1, contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti:
 - a) promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuative previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
 - b) azioni concernenti il profilo dell'assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali;
 - c) entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell'infanzia;
 - d) numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio;
 - e) entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi;
 - f) interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all'articolo 19.
4. Per gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse ad essi trasferiti con il piano triennale di cui all'articolo 27.

Art. 35.

(Norma transitoria)

1. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per gli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio. Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell'articolo 45 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 ed attuazione di progetti regionali).
2. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per gli interventi previsti dalla lettera d) dell'articolo 4 continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome) e successive modifiche, ivi compreso il contributo previsto all'articolo 3 comma 1 lettera c).
3. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per gli interventi previsti dalla lettera g) dell'articolo 4 continuano ad applicarsi le

disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) e successive modifiche.

4. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per gli interventi previsti dalla lettera j) dell'articolo 4 si applicano gli articoli 120, 121 e 122 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I delle legge 15 marzo 1997, n. 59), così come inseriti dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone gli atti per l'attuazione dell'articolo 10 secondo le previsioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Per l'assegnazione del premio per la valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 10, comma 1, la Giunta regionale definisce il livello di merito minimo nella media del dieci e, per gli studenti dell'ultimo anno, nella votazione di cento centesimi con lode all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; la Giunta regionale definisce inoltre la tipologia del premio anche tenuto conto del numero degli aventi diritto.

7. Per l'assegnazione dei benefici economici di cui all'articolo 10, comma 2, la Giunta regionale definisce in euro 25.000 l'indicatore ISEE del nucleo familiare per accedere al beneficio ed identifica il livello di merito minimo nella media del nove e, per gli studenti dell'ultimo anno, nella votazione di cento centesimi all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; la Giunta regionale definisce inoltre l'entità del premio anche tenuto conto del numero degli aventi diritto.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone gli atti per l'attuazione dell'articolo 11, identificando in euro 20.000,00 l'indicatore ISEE del nucleo familiare al di sopra del quale non si può richiedere la borsa di studio e definendo l'importo delle borse stesse, tenuto conto del numero degli aventi diritto.

9. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone gli atti per l'attuazione dell'articolo 12, secondo le seguenti specificazioni:

a) per l'assegno di studio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), l'importo massimo è definito in euro 900,00 per la scuola primaria, euro 1.200,00 per la scuola secondaria di primo grado ed euro 1.600,00 per la scuola secondaria di secondo grado;

b) per l'assegno di studio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), l'importo massimo è definito in euro 200,00 per la scuola primaria, euro 300,00 per la scuola secondaria di primo grado ed euro 500,00 per la scuola secondaria di secondo grado e per i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo;

10. Gli assegni di cui al comma 9 sono erogati fino alla misura del cento per cento ai richiedenti con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 24.000, fino alla misura del settantacinque per cento ai richiedenti con indicatore ISEE superiore a euro 24.000 e fino a euro 26.000 nonchè fino alla misura del cinquanta per cento ai richiedenti con indicatore ISEE superiore a euro 26.000 e fino a euro 29.000.

11. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, le risorse di cui all'articolo 32 comma 1 sono gestite dalla Giunta regionale per le spese di funzionamento della legge, informata la Commissione consiliare competente.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone i piani di attuazione delle azioni previste all'articolo 4 lettere c), f), g), h), i) e j).

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge la Giunta regionale attiva le

procedure per indire la prima Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la prima proposta di piano triennale.

Art. 36.

(Norma abrogativa)

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 35, commi 1, 2 e 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio. Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell'articolo 45 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali);
- b) legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome) e successive modifiche;
- c) legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa);
- d) articoli 120, 121 e 122 della l.r. 44/2000, così come inseriti dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.

Art. 37.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa complessiva di 111 milioni di euro, ripartita in spesa corrente per 81 milioni di euro e in spesa in conto capitale per 30 milioni di euro.

2. Il finanziamento degli interventi di spesa corrente è ripartito secondo le seguenti modalità:

- a) trentacinque per cento a favore degli interventi relativi alla qualificazione e al sostegno di offerta di istruzione per garantire il diritto di apprendimento di cui agli articoli 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 32;
- b) sessantacinque per cento a favore degli interventi a sostegno delle famiglie e delle scuole dell'infanzia di cui agli articoli 10, 11, 12 e 14, di cui il quaranta per cento per azioni individuate agli articoli 12, comma 1, lettera a) e 14.

3. Alla spesa corrente di cui al comma 1, stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) DA15071 (Istruzione formazione professionale e lavoro Istruzione Titolo I spese correnti), si fa fronte con la dotazione finanziaria della medesima unità integrata dalle risorse finanziarie della UPB DA09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio regionale.

4. Alla spesa in conto capitale di cui al comma 1, stanziata nella UPB DA15082 (Istruzione formazione professionale e lavoro Edilizia scolastica Titolo II spese in conto capitale), si fa fronte con la dotazione finanziaria della medesima unità integrata dalle risorse finanziarie della UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.

Art. 38.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2007.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 346

- Presentato dalla Giunta regionale il 26 ottobre 2006.
- Assegnato alla VI commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 2 novembre 2006.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 13 dicembre 2007 con relazione di Rocchino Muliere
- Approvato in Aula il 21 dicembre 2007, con emendamenti sul testo, con 38 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 34 della Costituzione è il seguente:

"Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 1/2004 è il seguente:

"Art. 17. (Piano di zona)

1. I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le ASL nelle forme previste dall'articolo 3-quater, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni per quanto attiene alle attività di integrazione socio-sanitaria, provvedono a definire il piano di zona ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 328/2000 che rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza.

2. Il piano di zona, definito secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 16 e con la partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, è approvato tramite accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante dell'ente gestore al quale il piano di zona afferisce.

3. La Giunta regionale individua le linee guida di carattere procedurale per la predisposizione del piano di zona.

4. Il piano di zona rappresenta lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e, anche attraverso l'integrazione socio-sanitaria, persegue l'obiettivo del benessere della persona, del miglioramento continuo della qualità dei servizi nonché della promozione sociale, anche attraverso la messa in opera di strumenti per l'osservazione del disagio emergente dalle varie fasce della

popolazione interessata.

5. Il piano di zona dei servizi sociali è integrato nel più generale quadro delle politiche della sanità, dell'ambiente, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dei servizi, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni.

6. La parte dei piani di zona relativa alle attività di integrazione socio-sanitaria trova obbligatoria corrispondenza nella parte dei programmi di attività distrettuale contenuta nei piani attuativi aziendali per garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due comparti interessati, l'omogeneità di contenuti, tempi e procedure.

7. Il piano di zona, predisposto previa concertazione con i soggetti del terzo settore e con quelli di cui all'articolo 1, comma 6, della L. n. 328/2000, comprende i seguenti contenuti:

a) la conoscenza e l'analisi dei bisogni della popolazione, nonché le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo;

b) l'individuazione, la qualificazione e la quantificazione delle risorse pubbliche del terzo settore e private, disponibili ed attivabili;

c) la definizione degli obiettivi strategici e delle priorità cui finalizzare le risorse disponibili;

d) la strutturazione dei servizi e la tipologia delle prestazioni;

e) le modalità di concertazione e di raccordo per la programmazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni fra tutti i soggetti coinvolti;

f) i rapporti organizzativi ed economico-finanziari fra i diversi soggetti quali accordi, deleghe, convenzioni e protocolli d'intesa per i servizi;

g) l'attività di formazione di base, la riqualificazione e la formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali;

h) la collocazione fisica dei servizi, la composizione e le funzioni delle équipes pluriprofessionali relative ai singoli progetti-obiettivo;

i) i criteri di qualità delle prestazioni, le modalità di approvazione congiunta dei progetti individualizzati, le facilitazioni all'accesso da parte dei cittadini e ogni altro elemento ritenuto necessario ad elevare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;

j) la definizione del sistema di monitoraggio e verifica.

8. Gli enti gestori istituzionali si avvalgono di forme di consultazione con tutti gli enti erogatori delle prestazioni sociali, al fine di stabilire le modalità operative attraverso le quali realizzare il sistema e la rete dei servizi sociali.

9. All'accordo di programma stipulato per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1, le aziende pubbliche di servizi alla persona, i soggetti del terzo settore che concorrono investendo direttamente proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché la provincia, per i servizi di supporto e di area vasta svolti dalla medesima.

10. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che stipulano l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

11. Nella definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a livello locale è favorita la partecipazione attiva dei cittadini tramite forme che garantiscano l'effettiva espressione dei bisogni."

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 48 della l.r. 16/1999 è il seguente:

"Art. 48. (Servizio scolastico)

1. I Comuni e le Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.
2. Le Comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.
3. Le Comunità montane possono concedere contributi per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie sul loro territorio."

- Il testo dell'articolo 22 della l.r. 16/2000 è il seguente:

"Art. 22. (Servizio scolastico)

1. I comuni e le Comunità collinari, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e le province per realizzare un equilibrato mantenimento del servizio scolastico sul territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.
2. Le Comunità collinari possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei comuni collinari che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore, o parauniversitari ed universitari."

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 16/1999 è il seguente:

"Art. 4. (Fasce altimetriche e di marginalità socioeconomica)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000, nell'ambito territoriale delle singole Comunità montane sono individuate fasce altimetriche e di marginalità socio-economica così denominate:

- a) classe 1: fascia ad alta marginalità;
- b) classe 2: fascia a media marginalità;
- c) classe 3: fascia a moderata marginalità'.

2. La classificazione dei territori nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica avviene sulla base dei parametri indicati dall'articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000, tenendo conto, in particolare, degli andamenti demografici, del reddito e dei consumi della popolazione, delle dotazioni di servizi locali, della vocazione turistica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla classificazione e alla ripartizione su base comunale dei territori compresi nelle zone montane omogenee di cui all'articolo 3 nelle classi previste dal comma 1.

4. Tale classificazione è sottoposta a revisione triennale."

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 11 della l. 23/1996 è il seguente:

"Art. 11. (Norme integrative regionali)

1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici, norme

legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 2, devono fra l'altro:

a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di intervento;

b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;

c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione a uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

4. In attesa della emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali competenti, ai sensi della presente legge, per interventi relativi all'edilizia scolastica, sono tenuti comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia."

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 7 della l. 23/1996 è il seguente:

"Art. 7 (Anagrafe dell'edilizia scolastica.)

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996."

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 1, comma 622, della l. 296/2006 è il seguente:

"622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio

conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.".

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998 è il seguente:

"Art. 138. (Deleghe alle regioni.)

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico;
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia."

Note all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 139 del d.lgs 112/1998 è il seguente:

"Art. 139. (Trasferimenti alle province ed ai comuni.)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
 - c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
 - d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
 - e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
 - f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
 - g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
- a) educazione degli adulti;
 - b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
 - c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
 - d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
 - e) interventi perequativi;
 - f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni."

Note all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 139 del d.lgs 112/1998 è riportato in nota all'articolo 30.

- Il testo dell'articolo 156 del d.lgs. 297/1994 è il seguente:

"Art. 156. (Fornitura gratuita libri di testo.)

1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.

2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione."

- Il testo dell'articolo 27 della l. 448/1998 è il seguente:

"Art. 27. (Fornitura gratuita dei libri di testo.)

1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e

delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazione.

2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate. L'articolo 156, comma 2, e l'articolo 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999."

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 34/1998 è il seguente:

"Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno finanziario 1999, agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l'istituzione di un "Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione delle leggi 142/1990 e 59/1997" nonché con l'istituzione di un "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite".

2. I fondi sono alimentati, per la quota statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.

3. Per la quota regionale, la dotazione dei fondi viene definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.

4. La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

5. L'indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli Enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale."

Note all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 38 del d.lgs. 286/1998 è il seguente:

"Art. 38. (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano

tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.

Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5."

Note all'articolo 35

- Il testo degli articoli 120, 121 e 122 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“ Art. 120 (Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione degli indirizzi, modalità ed attuazione degli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di:
 - a) interventi ordinari e straordinari per il diritto allo studio, questi ultimi con particolare riguardo all'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, nonché attuazione di interventi di diritto allo studio di preminente interesse regionale rivolti alla qualificazione del processo educativo;
 - b) osservatorio sulla scolarità e anagrafe dell'edilizia scolastica;
 - c) piano di riparto dei fondi statali per il programma di edilizia scolastica ed approvazione delle norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi.
2. La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998.

Art. 121 (Funzioni delle Province)

1. Sono di competenza delle Province le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria superiore, di cui all'articolo 139 del d.lgs. 112/1998.
2. Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore di Comuni, loro forme associative e Comunità montane, per mirati limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene.

Art. 122 (Funzioni dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative al diritto allo studio di cui agli articoli 42 e 45 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nonché quelle relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole materne, elementari e medie inferiori, aventi interesse locale; sono altresì posti in capo ai Comuni i compiti e le funzioni riguardanti l'istruzione fino alla secondaria inferiore, indicati nell'articolo 139 del d.lgs. 112/1998."

Note all'articolo 36

- Il testo degli articoli 120, 121 e 122 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 è riportato in nota all'articolo 35.

Note all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2001, n. 1

Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto nell'ambito della completa applicazione delle norme in materia di diritto allo studio e di riordino dei cicli e al fine di garantire la parità scolastica, interviene in favore delle famiglie degli alunni del sistema scolastico d'istruzione.

Art. 2
Obiettivi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare per garantire il diritto all'accesso ed alla frequenza, la parità nell'accesso e nella frequenza e per promuovere il successo formativo, la Regione interviene mediante buoni scuola agli alunni e alle loro famiglie di cui all'articolo 3.

2. I buoni scuola di cui al comma 1 sono destinati a totale o parziale copertura delle spese effettivamente sostenute a partire da quelle d'iscrizione, di acquisto di testi e sussidi scolastici, di frequenza e di sostegno dei disabili.

Art. 3
Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole statali e paritarie private e degli enti locali, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza alla scuola secondaria.

2. Fino alla definizione del percorso triennale per la parificazione delle scuole di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale, frequentanti le scuole statali e non statali che siano legalmente riconosciute, paritarie, parificate, auto-

rizzate, atte a garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola secondaria superiore.

Art. 4
Buoni scuola

1. I buoni scuola di cui all'articolo 2, devono essere rapportati alle condizioni reddituali e al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo i criteri del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", nonché all'entità delle spese scolastiche complessivamente gravanti sul nucleo medesimo, privilegiando le famiglie a minor reddito.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei buoni scuola.

3. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di appositi bandi.

Art. 5
Norma finale

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti in materia dalla vigente normativa statale e regionale.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza, dal capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti" di lire 17.800 milioni e dal capitolo n. 71204 "Spese per il funzionamento degli enti per il diritto allo studio universitario (ESU) (articolo 18 legge regionale 7 aprile 1998, n. 8) di lire 2.200 milioni, iscritti nello stato di previsione della spesa, esercizio 2001, del bilancio pluriennale 2000-2002.

2. Contestualmente nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 del bilancio pluriennale 2000-2002 viene istituito il capitolo n. 61516, denominato "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione".

3. Per gli anni successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 gennaio 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Destinatari
- Art. 4 - Buoni scuola
- Art. 5 - Norma finale
- Art. 6 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione della legge regionale
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Stanziamento in bilancio per il 2001
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 3 novembre 2000, dove ha acquisito il n. 81 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Qualarsa, Braghetto, Stival, Tesserin e Scaravelli;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 8 novembre 2000;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 novembre 2000, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta rela-

zione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nadia Qualarsa, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 dicembre 2000, n. 14739;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 19 dicembre 2000;
- Il Commissario del Governo, con nota 10 gennaio 2001, n. 42/21104/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

all'evoluzione dell'offerta di istruzione e di formazione deve accompagnarsi anche quella dei servizi connessi al diritto allo studio. Due innovazioni incidono particolarmente in questa materia:

- la progressiva convinzione che sia necessario fornire occasioni di apprendimento lungo tutta la vita (e che in ciò si sostanzia un vero e proprio "diritto di cittadinanza");

- l'introduzione della parità all'interno dell'unico sistema nazionale di istruzione.

Le riforme sono in moto con significative aperture anche dell'Unione Europea a mezzo dei suoi strumenti di cofinanziamento ma non ancora completamente assestate.

Ecco la ragione per cui, considerando l'imminente applicazione in sede regionale del "Bassanini" (decreto legislativo n. 112/1998), è più opportuno darsi ancora un tempo di approfondimento e di discussione più esteso per addivenire ad una legge regionale sul diritto allo studio con caratteri di organicità e di sistematicità rispetto all'ampio spettro delle azioni possibili nella sussidiarietà.

Ed ecco anche la ragione per cui è opportuno, in attesa della più complessa operazione soprarichiamata, uscire comunque con una anticipazione di riforma, per intercettare bisogni reali e da tempo in attesa di essere anche parzialmente soddisfatti.

Questa proposta, infatti, intende disciplinare un aspetto qualificante del sistema, ponendo al centro le famiglie di quanti, già nell'anno scolastico 2000/2001, sono inseriti nel sistema regionale di istruzione.

È alle famiglie che ci si rivolge, favorendo quelle in più disagiate condizioni economiche, per sostenerle nei costi d'istruzione (iscrizione e frequenza) specie quando, in rapporto alle scelte libere che le famiglie stesse hanno effettuato in ordine alle tipologie di scuole, questi risultati particolarmente onerosi.

Questa prima disciplina si pone, peraltro, in sede di prima applicazione, come complementare ed integrativa a

quella prevista in materia dalla vigente normativa statale.

É evidente inoltre che il suo impatto dovrà essere adeguatamente monitorato.

Date queste premesse è naturale che il provvedimento si presenti come una struttura normativa semplice ed essenziale.

L'articolo 1 definisce la finalità per cui "la Regione nell'ambito della completa applicazione delle norme in materia di diritto allo studio, alla parità scolastica e al riordino dei cicli, interviene in favore delle famiglie degli allievi del sistema nazionale d'istruzione e del sistema regionale di formazione professionale".

L'articolo 2 individua gli obiettivi che risultano quelli "in particolare per favorire la parità nell'accesso e nella frequenza e per promuovere il successo formativo".

L'articolo 3 individua i destinatari che sono "le famiglie degli studenti residenti nel territorio regionali, frequentanti le scuole statali e paritarie private e degli enti locali, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, nonché dei frequentanti i corsi di formazione professionale nell'adempimento dell'obbligo formativo".

L'articolo 4 definisce i buoni scuola che "devono essere rapportati ai redditi, al numero dei componenti il nucleo familiare, privilegiando le famiglie in più disagiate condizioni economiche, nonché all'entità delle spese scolastiche complessivamente gravanti sul nucleo familiare".

"La Giunta, previo parere della Commissione Consiliare competente, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei buoni scuola."

L'articolo 6 determina le risorse disponibili in 14 miliardi, per l'anno formativo scolastico 2000/2001.

La Sesta Commissione Consiliare, a maggioranza, ha espresso parere favorevole al progetto di legge in esame.

3. Stanziamento in bilancio per il 2001

- Capitolo 61516 L. 20.000 milioni
"Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione"

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione pubblica istruzione

Bur n. 39 del 21/04/2017

(Codice interno: 343421)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 507 del 14 aprile 2017

Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno scolastico-formativo 2016-2017. (L.R. 19/01/2001, n. 1). Deliberazione/CR n. 22 del 22/03/2017.*[Istruzione scolastica]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il bando per l'assegnazione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'anno scolastico-formativo 2016-2017. Il contributo è destinato alla copertura parziale delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie" prevede un contributo regionale, il cosiddetto "Buono-Scuola", finalizzato al concorso delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Nel presente provvedimento si prevede, ai sensi di tale legge, l'approvazione del bando che definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'Anno scolastico-formativo 2016-2017.

Il contributo è concesso alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti:

- istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, in base all'articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76;
- istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (L. 03/02/2006, n. 27 - D.M. 29/11/2007, n. 263 - D.M. 10/10/2008, n. 82), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, in base all'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.);
- istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di IV anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015.

Si evidenzia che possono iscriversi alla scuola primaria anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/04/2017 (articolo 2, comma 1, lett. f, della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 4, comma 2 del D.P.R. 20/03/2009, n. 89).

In relazione agli studenti disabili si sono riscontrate alcune criticità che hanno compromesso il loro successo scolastico.

Si è verificato infatti che alcuni di essi, anche maggiorenni, non sono stati accettati dalle Istituzioni sopra elencate, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica utilizzate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.

Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare sul territorio offerte scolastiche e formative diverse, consentendo così agli studenti disabili, a seguito della loro frequenza presso altre Istituzioni, di conseguire risultati positivi, adeguatamente e regolarmente certificati.

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- a. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
- b. insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2014-2015 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
- c. successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2016-2017 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative, non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto b), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso.

In riferimento alle famiglie numerose, vale a dire quelle con un numero di figli pari o superiore a quattro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296, si ritiene opportuno includere anche le famiglie con parti trigemellari, in quanto la DGR n. 1402 del 17/07/2012 ha esteso anche ad esse il diverso contributo "Bonus-Famiglia".

In analogia con il citato contributo "Bonus-Famiglia", si reputa opportuno fornire, alle famiglie in questione, un sostegno adeguato anche per le spese di istruzione, più precisamente per quelle di iscrizione e frequenza, assegnando loro il contributo "Buono-Scuola" per gli stessi importi già previsti per le famiglie con studenti disabili.

In particolare, si ritiene di poter assegnare, alle famiglie in questione, il contributo "Buono-Scuola" fino agli importi massimi della Fascia 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato, in analogia con quanto previsto dal bando di tale contributo per gli studenti disabili.

Per la determinazione della situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per ottenere il contributo, si applica l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Tale indicatore tiene conto dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, dei patrimoni mobiliari e immobiliari e della composizione del nucleo familiare.

Al riguardo si conferma l'applicazione dell'ISEE sia in relazione agli studenti normodotati (da Euro 0 a Euro 40.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da Euro 0 a Euro 60.000,00).

Si ritiene di far presentare la domanda del contributo relativo all'Anno scolastico-formativo 2016-2017 nei mesi di maggio-giugno 2017 (dal 15/05/2017 al 15/06/2017) per i due seguenti motivi:

- in tale periodo le spese risultano sostenute effettivamente e quindi il richiedente può indicare nella domanda la spesa effettiva;
- i principi contabili introdotti dal D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recepiti dalla DGR n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la Gestione del Bilancio di previsione 2017" sono tesi ad evitare la formazione di residui passivi nel rispetto del principio di speditezza delle attività amministrative legate ai pagamenti.

Il Bilancio regionale di previsione 2017-2019 ha stanziato per l'iniziativa Euro 2.500.000,00. Durante la prima parte della gestione finanziaria dell'esercizio 2017 sono state assunte obbligazioni di importo marginale a carico del capitolo dedicato al Buono Scuola, n. 061516 "*Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione LR. 19/01/2001, n.1*" per complessivi Euro 1.831,64 a valere sul medesimo stanziamento, per il pagamento di contributi effettivamente spettanti precedentemente revocati.

Il bando per la concessione del contributo per l'Anno scolastico-formativo 2016-2017 è esposto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In merito ad esso la Terza Commissione Consiliare, competente in materia di istruzione, ha rilasciato il parere favorevole n. 182 nella seduta del 05/04/2017.

In conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale, le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione.

In merito alla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 129135 del 30/03/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 1/2001;

VISTO l'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296;

VISTA la L.R. 39 del 29/11/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2017-2019;

VISTA la DGR n. 1402 del 17/07/2012;

VISTA la DGR n. 1 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/01/2017 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;

VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la Deliberazione/CR n. 22 del 22/03/2017;

VISTO il parere favorevole n. 182 della Terza Commissione Consiliare rilasciato in data 05/04/2017;

VISTO il parere favorevole della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione protocollo n. 129135 del 30/03/2017;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. 14/2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare il bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'Anno scolastico-formativo 2016-2017, esposto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare, secondo quanto espresso in premessa, in Euro 2.498.168,36 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, non aventi natura commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 061516 del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, esercizio 2017, "*Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione LR. 19/01/2001, n.1*";
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3., ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/buono_scuola.

Norme per l'attuazione del diritto allo studio. (1)

Numero della legge: 29

Data: 30/03/1992

Numero BUR: 10

Data BUR: 10/04/1992

L.R. 30 Marzo 1992, n. 29

Norme per l'attuazione del diritto allo studio. (1)

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Lazio interviene per rendere effettivo il diritto allo studio, il definitivo superamento delle condizioni di analfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarità, nella prospettiva dell'educazione permanente e continua e, a tal fine, promuove ed attua, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze, piani per lo sviluppo di adeguati servizi di supporto al sistema educativo.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo concorre a:

- a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il condizionamento precoce, l'evasione all'obbligo scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento, l'emarginazione e l'abbandono scolastico;
- b) assicurare il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi;
- c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori;
- d) assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ai disadattati ed agli invalidi l'inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo comunque l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitando loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore;
- e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena funzionalità di tutte le scuole, in particolare di quelle situate in zone depresse o la cui localizzazione ponga gli alunni in condizioni di disagio;

Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 ottobre 1992, n. 38 (S.S. n. 3).

- f) favorire il definitivo superamento delle condizioni di analfabetismo e l'elevamento dei livelli di scolarità della popolazione adulta nonchè promuovere ogni altra attività di promozione educativa nel quadro di un sistema regionale di educazione permanente e continua diretto anche a contrastare nuove forme di emarginazione educativa;
- g) realizzare idonee condizioni per scelte autonome e consapevoli per la prosecuzione degli studi e per i processi di transizione;
- h) favorire la circolarità e la diffusione di esperienze tra le diverse realtà educative con particolare riguardo ai processi di integrazione europea;

i) favorire la piena integrazione, ai vari livelli di scolarità, per le fasce di utenza disagiate o in particolari difficoltà.

Art. 3 (Beneficiari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono a favore degli alunni della scuola materna statale e non statale, della scuola dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

2. Gli alunni di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la qualità di rifugiati politici, possono fruire degli interventi nei limiti e nel rispetto delle norme dello Stato.

3. Gli alunni dei paesi aderenti alla Comunità Economica Europea (CEE) sono equiparati, a tutti gli effetti, agli alunni di nazionalità italiana nei limiti previsti dagli accordi e dalle vigenti disposizioni.

Titolo II **ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**

Capo I **Competenza e Programmazione**

Art. 4 (Competenze dei comuni)

1. Le funzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai comuni, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione.

2. I comuni deliberano in ordine:

- a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
- b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;
- c) concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori;
- d) istituzione di residenze e convitti;
- e) servizio mensa scolastica;
- f) servizio trasporto;
- g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

3. I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare l'esigenza funzionale di carattere didattico e pedagogico in armonia con il calendario scolastico.

4. I comuni, d'intesa con i consigli di circolo e d'istituto, concorrono all'attuazione delle attività integrative e di sostegno, tempo pieno o tempo prolungato, programmate nel rispetto della legislazione vigente in materia.

5. Per realizzare una migliore funzionalità di servizio ed una riduzione dei costi i comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni all'interno degli ambiti territoriali del distretto scolastico al quale appartengono secondo le norme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 del 1990, o, nei limiti previsti al capo IX della predetta legge 142 del 1990, avvalersi della comunità montana.

6. I comuni che si associano, seguendo le ipotesi di aggregazione territoriale distrettuale, ricevono un incentivo finanziario da determinarsi dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare permanente.

7. I grandi comuni si avvalgono degli organi di decentramento circoscrizionale.

Art. 5

(Partecipazione degli organi collegiali scolastici)

1. I comuni decidono, d'intesa con il consiglio scolastico distrettuale, le forme e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione dei servizi di propria competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola.

Art. 6

(Piano annuale comunale)

1. I comuni o gli organismi da questi delegati, sentiti i consigli di circolo e di istituto, nonché il consiglio scolastico distrettuale, tenuto conto delle necessarie priorità e delle disponibilità di bilancio, deliberano, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano di intervento nel settore del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo.

2. I comuni o gli organismi da questi delegati entro il termine di cui al primo comma, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale, deliberano un rendiconto delle attività svolte nell'anno scolastico precedente.

3. I comuni o gli organismi da questi delegati che intendono beneficiare degli interventi integrativi di cui al successivo art. 25, entro gli stessi termini di cui al precedente primo comma, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale, deliberano il piano finanziario della gestione relativa al servizio per il quale si chiede l'integrazione.

4. Copia delle deliberazioni di cui ai commi precedenti, deve essere inviata all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il 30 giugno di ogni anno.

Capo II

Modalità e realizzazione dei servizi

Art. 7

(Libri e materiale didattico)

1. I comuni, sentiti i consigli di circolo in ordine alle procedure per l'acquisto e la distribuzione dei testi scolastici, forniscono gratuitamente i libri di testo, compresi quelli per ciechi, agli alunni residenti nel proprio territorio che frequentano le scuole elementari.

2. Per le classi di scuole elementari che svolgono le sperimentazioni richiamate nell'art. 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517, si osservano le disposizioni nello stesso contenute.

3. I comuni possono assegnare libri ed altro materiale didattico ad uso individuale, anche a titolo di comodato, tenendo conto della classe di frequenza dell'alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia.

4. I comuni provvedono d'intesa con i consigli di circolo o di istituto nell'ambito di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, alla fornitura di

libri e di sussidi multimediali a favore delle biblioteche di classe e di istituto, e di materiale didattico di uso collettivo, nonchè di materiale diretto a favorire la sperimentazione.

5. I comuni possono dotare le scuole materne di sussidi multimediali e materiale didattico di uso collettivo utile allo sviluppo della personalità e al processo di maturazione proprio dell'età evolutiva.

Art. 8

(Interventi in favore delle fasce di utenza disagiate)

1. I comuni, nell'ambito della rete territoriale dei servizi sociali, attivano un servizio diretto a:

a) favorire le attività scolastiche di integrazione e di sostegno di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

b) superare i fattori sociali che determinano il condizionamento precoce;

c) rimuovere le condizioni sociali che impediscono l'assolvimento dell'obbligo scolastico, o determinano lo scarso rendimento, la ripetenza, l'emarginazione o favoriscono la dispersione, l'abbandono;

d) superare condizioni ad alto rischio educativo connesse con la presenza sul territorio comunale di fasce di utenza con particolari difficoltà;

e) fornire ogni altra utile assistenza agli alunni minorati, invalidi e disadattati;

2. A sostegno degli interventi di cui al comma precedente i comuni possono erogare provvidenze anche economiche correlate con le condizioni delle famiglie degli alunni.

3. Il servizio di cui al precedente primo comma, ove le circostanze lo richiedano, può essere integrato con azioni di assistenza medico-psichica.

4. Il comune può dotare gli alunni appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge, di attrezzature specifiche e materiale didattico differenziato, riserva di assegni di studio o di posti in convitto nonchè di mezzi e strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali, ivi compreso l'accompagnamento, nonchè la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici.

5. Agli alunni appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono garantite le provvidenze di cui all'art. 28 della legge stessa.

6. I comuni, d'intesa con i competenti organi collegiali della scuola, promuovono la realizzazione di corso di italiano e di informazione socio-economica diretti a favorire la piena integrazione degli alunni appartenenti a gruppi etnici con lingua madre diversa da quella italiana, ivi compresi gli immigrati e le altre categorie contemplate dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 9

(Mense scolastiche)

1. Il servizio di mensa deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole materne ad orario completo e quelle dell'obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato. Il servizio può essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono attività scolastiche per le quali l'orario si protrae alle ore pomeridiane.

2. Per gli alunni delle scuole secondarie superiori si terrà anche conto delle condizioni di disagio per il rientro nella propria abitazione, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono essere utilizzati.

3. Il comune può gestire il servizio o direttamente, anche in forma consorziale, o mediante

convenzione con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni, o mediante convenzione che affidi ad altri enti l'esecuzione del servizio.

4. L'intervento viene effettuato con il concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche.

5. Della mensa scolastica può usufruire anche il personale preposto all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purchè concorra al costo del servizio.

6. Il servizio mensa può essere effettuato anche con forme sostitutive purchè idonee ad assicurare la frequenza alle attività didattiche.

Art. 10

(Servizio trasporto)

1. Il servizio trasporto deve essere attuato in favore degli alunni:

- a) che frequentano le scuole materne;
- b) che frequentano le scuole dell'obbligo;
- c) residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare;
- d) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge.

2. Il servizio può essere costituito, in tutto o in parte, anche da rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio o da altre facilitazioni e provvidenze.

Art. 11

(Assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori)

1. I comuni possono istituire assegni di studio a favore degli alunni residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo grado.

2. Gli assegni di studio, di durata annuale, sono conferiti mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:

- a) gli alunni iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado;
- b) gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio;
- c) i candidati esterni che hanno conseguito l'idoneità alla classe successiva.

3. I comuni stabiliscono il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli, i quali devono tenere conto del merito scolastico e delle condizioni economiche e sociali della famiglia.

4. L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, con il posto gratuito in convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni o istituzioni, nonchè con altri benefici previsti dalla presente legge. All'alunno è data facoltà di opzione.

Art. 12

(Residenze e convitti)

1. I comuni, per consentire la frequenza di scuole secondarie superiori presenti nel territorio comunale, possono istituire, anche mediante convenzioni, residenze e convitti riservati ad alunni provenienti da altri territori con rette a carico dei comuni di residenza dell'alunno, secondo le norme indicate nei commi successivi.

2. I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e pensionati, sia pubblici che privati, che possono

consistere anche in contributi in danaro, sono assegnati mediante concorso per titoli al quale possono partecipare gli alunni delle scuole secondarie superiori che, a causa della mancanza nel comune di residenza del tipo di scuola prescelta e della distanza, si trovino nella necessità di stabilirsi nel comune ove ha sede la scuola frequentata.

3. I comuni emanano disposizioni per il conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti e dei contributi in danaro e per lo svolgimento del relativo concorso.

4. Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli deve tenersi conto del merito scolastico e delle condizioni economiche delle famiglie degli alunni.

5. I criteri di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'assegnazione di posti presso i convitti nazionali, educandati femminili e convitti annessi a scuole statali aventi sede nella Regione.

Capo III Finanziamenti

Art. 13 (Ripartizione fondi)

1. I fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni, ai sensi degli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono annualmente ripartiti tra i comuni stessi tenendo anche conto della somma assegnata allo stesso titolo nell'anno precedente, dei frequentanti le scuole in ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale, della popolazione residente in età scolare, della popolazione residente in centri, nuclei urbani e case sparse, delle fasce di utenza disagiate presenti sul territorio comunale.

2. La ripartizione e la conseguente assegnazione delle somme di cui al comma 1 è disposta dalla Giunta regionale ed opera sull'85 per cento dei fondi disponibili.

3. Il restante 15 per cento dei fondi è utilizzato per finanziare gli interventi di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26. **(2)**

Art. 14

(Omissis) **(3)**.

Titolo III INTERVENTI REGIONALI

Capo I Competenza

Art. 15 (Competenze regionali)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione promuove ed attua:

- a) iniziative di aggiornamento degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge e dei docenti della scuola materna comunale;
- b) interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarità e di promozione educativa;
- c) iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali;
- d) assicurazione dei beneficiari di cui al precedente art. 3 per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto;
- e) interventi per lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale;
- f) interventi in favore dei comuni per l'adeguamento e il potenziamento delle attrezzature necessarie per il funzionamento delle cucine e dei refettori scolastici;
- g) interventi in favore dei comuni per dotare gli stessi di scuolabus;
- h) fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici;
- i) interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli stessi erogati ai sensi del precedente art. 4;
- l) interventi per favorire la circolarità e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative;
- m) ogni altro intervento ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

2. L'onere per gli interventi previsti nel presente articolo, aggiuntivi rispetto alle funzioni attribuite agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dovrà essere contenuto nei limiti stabiliti al terzo comma del successivo art. 38.

Capo II

Modalità di attuazione degli interventi

Art. 16

(Iniziative di aggiornamento)

1. Le iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge sono attuate d'intesa con i comuni interessati sulla base di progetti a livello distrettuale.
2. La Regione, d'intesa con i comuni interessati, predispone adeguati progetti per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti della scuola materna comunale.
3. I progetti di cui al presente articolo, redatti per obiettivo e per figure professionali omogenee, tengono conto dei livelli professionali e dell'assetto organizzativo e funzionale dei servizi e sono diretti a migliorare le condizioni di fruibilità dei servizi stessi in coerenza con le indicazioni previste dal piano annuale di cui al successivo art. 35.
4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 17

(Educazione permanente)

1. Gli interventi in materia di educazione permanente, ricorrente e continua, attuati in forma progettuale, sono diretti a favorire lo sviluppo e la crescita educativa dei cittadini, anche mediante processi mirati all'elevamento dei livelli di scolarità e al superamento dell'analfabetismo.
2. I progetti di cui al comma precedente, articolati per aree culturali, privilegiano i territori a

rischio educativo e sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35.

3. Per ciascun progetto, dovrà essere indicato:

- a) gli obiettivi previsti ed i contenuti educativi;
- b) il numero e la tipologia dei destinatari;
- c) la durata ed i tempi di realizzazione;
- d) i soggetti coinvolti e le figure professionali degli operatori o dei relatori;
- e) il costo per gli operatori o relatori, per i sussidi didattici e per l'organizzazione generale;
- f) i criteri di valutazione e di efficacia.

4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente.

5. Tra gli interventi di cui al presente articolo rientrano anche le iniziative a sostegno della frequenza di corsi di studio di rilevante valore educativo promossi da istituzioni nazionali o internazionali cui possono accedere giovani del territorio del Lazio.

6. Agli interventi di cui al precedente quinto comma, provvede la Giunta regionale sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35

Art. 18

(Realizzazione progetti)

1. Alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui ai precedenti artt. 16 e 17, provvede direttamente la Regione anche con affidamenti a enti pubblici o privati.

2. Ove si proceda mediante affidamenti il rapporto sarà regolato da apposito contratto, il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale, contenente:

- a) oggetto dell'affidamento;
- b) tempi e modi di realizzazione;
- c) importo, nei limiti della vigente normativa in materia, della cauzione e modalità di restituzione;
- d) modalità di pagamento del corrispettivo;
- e) entità delle anticipazioni e modalità di recupero delle stesse;
- f) penali.

3. I provvedimenti di affidamento sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, e i relativi contratti sono stipulati secondo quanto previsto dall'art. 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e controfirmati dall'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio.

4. Alla individuazione dei contraenti si procede mediante trattativa privata da farsi, con non meno di tre soggetti per gli enti privati o direttamente con l'ente pubblico interessato, mediante invio ai contraenti stessi dello schema di contratto, con invito a restituirlo munito con la propria firma e con l'offerta del prezzo per il quale sono disposti ad eseguire l'incarico.

5. Per progetti di rilevante interesse scientifico-educativo i contraenti possono essere individuati secondo le procedure di gara previste dalla legislazione vigente.

6. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non si fa luogo all'approvazione del contratto stesso.

7. Per i contratti stipulati ai sensi del presente articolo non si fa luogo all'approvazione del contratto stesso.

8. Nel caso in cui l'elaborazione del progetto venga affidata a terzi, l'approvazione dello stesso può avvenire con il medesimo provvedimento di affidamento per la realizzazione di

cui al precedente terzo comma.

Art. 19

(Promozione e diffusione esperienze educative)

1. La Regione, d'intesa con i competenti organi collegiali scolastici, al fine di favorire la più ampia diffusione delle esperienze educative, con articolare riguardo ai processi di integrazione europea, promuove e sostiene la effettuazione di scambi di esperienze sia nell'ambito del territorio nazionale che, previa intesa con il ministero degli Affari Esteri, con realtà educative di paesi esteri.

2. Le iniziative di cui al comma precedente sono attivate sulla base di specifici progetti da presentarsi entro il 30 giugno di ciascun anno all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio da parte delle istituzioni scolastiche interessate.

3. Ciascun progetto, redatto in coerenza con le indicazioni contenute nel piano pluriennale di cui al successivo art. 34, a pena di non ammissibilità, dovrà riportare:

- a) esplicita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto proponente;
- b) obiettivi che si intendono perseguire;
- c) lettera di intenti, sottoscritta dal legale rappresentante l'istituto di destinazione, completa degli elementi identificativi della realtà educativa con la quale si intende operare lo scambio. Per le istituzioni scolastiche estere, la predetta lettera di intenti deve recare il visto della locale autorità consolare italiana;
- d) numero alunni e classe frequentata da ciascuno;
- e) numero e qualifica professionale degli eventuali accompagnatori;
- f) durata e periodo di svolgimento;
- g) modalità di valutazione dei risultati conseguiti;
- h) copia conforme della deliberazione, adottata dal competente organo collegiale, di approvazione del progetto e di definizione del previsto piano finanziario di spesa con la indicazione anche di eventuali entrate;
- i) nulla-osta rilasciato dalla amministrazione scolastica competente per territorio..

4. L'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, è disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 20

(Orientamento educativo)

1. Allo scopo di favorire scelte educative autonome e consapevoli la Regione, in coerenza con l'indirizzo culturale prevalente che vede l'orientamento quale processo educativo che si sviluppa all'interno del sistema scolastico, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali:

- a) realizza un sistema informativo diretto a supportare il processo educativo che si sviluppa all'interno del sistema scolastico, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali; **(3.1)**
- b) effettua la raccolta e diffusione di informazioni quantitative e qualitative dirette all'utenza istituzionale ed a quella finale;
- c) provvede all'elaborazione di sussidi orientativi ed alla loro diffusione anche attraverso i mezzi telematici; **(3.1)**
- d) promuove, in collaborazione con la competente amministrazione scolastica, iniziative per la realizzazione di processi orientativi a carattere sperimentale e innovativo da acquisire al sistema informatico regionale;
- e) promuove, la realizzazione di sistemi informativi locali, interconnessi con il sistema informativo regionale, che costituiscano punti di ripetizione delle informazioni disponibili, e, al contempo, di acquisizione delle informazioni da immettere nel predetto sistema informativo regionale;

f) attua e promuove centri di studio, nell'ambito del sistema informativo di cui alla precedente lettera a), dotati di sussidi multimediali diretti ad evidenziare agli utenti le condizioni ottimali di fruibilità delle informazioni disponibili;

g) sostiene, anche con interventi finanziari, le attività di orientamento promosse dai distretti scolastici. **(3.1)**

2. Le iniziative di cui al presente articolo sono attivate in modo da favorire la loro integrazione con le corrispondenti attività previste nell'ambito del diritto allo studio universitario.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca, dell'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori) e di altri soggetti che operano nel campo dell'orientamento educativo.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni previste dal piano annuale di cui al successivo art. 35, provvede all'assegnazione ed all'erogazione dei finanziamenti ai distretti scolastici diretti a sostenere le attività di orientamento da questi promosse.

Art. 21

(Istruzione tecnica e professionale)

1 Al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale, la Giunta regionale, sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35 e d'intesa con gli organi collegiali scolastici interessati:

- a) determina l'ammontare dei contributi da assegnare in favore degli istituti tecnici e professionali per l'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche, da effettuarsi in conformità alle norme di cui all'art. 34 del decreto interministeriale 28 maggio 1975;
- b) determina l'ammontare dei contributi da assegnare ai distretti scolastici per l'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche, da effettuarsi in conformità alle norme di cui all'art. 34 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, da utilizzare nell'ambito delle strutture scolastiche presenti nel territorio di competenza per sviluppare l'istruzione tecnica e professionale;
- c) provvede alla realizzazione, anche mediante affidamenti a terzi, di sussidi multimediali, da assegnare in uso gratuito agli istituti tecnici e professionali e dai distretti scolastici, destinati a favorire lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale.

Art. 22

(Assicurazione)

1. L'assicurazione copre dai rischi di infortunio gli alunni delle scuole di cui al precedente art. 3, iscritti negli appositi registri scolastici previsti dalle norme vigenti, nonchè il personale incaricato della vigilanza degli stessi durante il trasporto.

2. L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi all'alunno nel tratto da casa a scuola e viceversa, nel corso delle attività didattiche o di attività culturali, ricreative e sportive promosse dalle autorità scolastiche o con il consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico inclusi i percorsi per accedere alle attività stesse, compresi viaggi e gite di istruzione in qualunque parte del mondo; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza con qualsiasi mezzo avvenga.

3. Alla stipula della polizza di cui al precedente primo comma, provvede la Giunta regionale.

Art. 23

(Contributi per acquisto scuolabus)

1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, interviene a favore dei comuni mediante la concessione di contributi per l'acquisto di scuolabus ecologici, con alimentazione a metano gas petrolio liquido, idrogeno, biodisel, elettrica, bifuel, ibridi, per il trasporto alunni. **(3a)**

2. L'intervento di cui al precedente comma, privilegia l'acquisto di scuolabus destinati al trasporto degli alunni:

a) della scuola materna e di quella dell'obbligo;

b) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di "handicaps" e protetti dalla legge;

bbis) residenti nei comuni fino a 5.000 abitanti; **(3b)**

c) residenti in zone che, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non permettano la regolare frequenza.

3. I comuni che intendono beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo, entro il 31 maggio di ogni anno, avuto presente l'andamento del servizio di trasporto attuato nell'anno scolastico precedente, deliberano sullo stato del fabbisogno dei mezzi di trasporto per l'anno scolastico successivo sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale. Copia di tale deliberazione dovrà essere inviata all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il successivo 30 giugno.

4. L'assegnazione delle somme è disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

4 bis. **(3c)**

5. L'erogazione della somma assegnata a ciascun comune è disposta dietro invio della deliberazione esecutiva con la quale l'amministrazione comunale provvede all'acquisto.

Art. 24

(Contributi per acquisto attrezzature per cucine e refettori scolastici)

1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, interviene a favore dei comuni mediante la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature per cucine e refettori scolastici.

2. L'intervento di cui al presente comma privilegia l'acquisto di attrezzature destinate alle mense per gli alunni:

a) delle scuole materne ad orario completo;

b) delle scuole dell'obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato.

3. I comuni che intendono beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo, entro il 31 maggio di ogni anno, avuto presente l'andamento del servizio mensa attuato nell'anno scolastico precedente, deliberano sullo stato del fabbisogno delle cucine e dei refettori scolastici per l'anno scolastico successivo sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale. Copia di tale deliberazione dovrà essere inviata all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il successivo 30 giugno.

4. L'intervento di cui al presente articolo, al fine di realizzare una riduzione dei costi connessa ad una migliore funzionalità, favorisce le richieste dirette ad organizzare il servizio mensa che preveda l'impiego di cucine centralizzate.

5. L'assegnazione delle somme è disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

6. L'erogazione della somma assegnata a ciascun comune è disposta dietro invio della deliberazione esecutiva con la quale l'amministrazione comunale provvede all'acquisto.

Art. 25

(Interventi integrativi)

1. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel piano annuale di cui al successivo art. 35, assegna ed eroga i finanziamenti previsti nel piano stesso in favore dei comuni ad integrazione dei fondi assegnati ai sensi del precedente art. 13, avuto presente il piano finanziario della gestione del servizio oggetto di intervento:

- a) per i servizi collettivi, in rapporto alla popolazione scolastica correlata al volume dei servizi erogati;
- b) per i servizi a domanda individuale, in rapporto alla domanda di fruizione correlata al servizio erogato;
- c) per gli interventi di cui al precedente art. 8 in rapporto al numero dei fruitori correlato con il totale degli appartenenti alle fasce di utenza disagiata in età scolare.

2. I dati di riferimento per la determinazione dei valori di cui al comma precedente, sono rappresentati da quelli relativi all'anno scolastico precedente desunti dal rendiconto di cui al secondo comma del precedente art. 6.

3. La Giunta regionale provvede, altresì, all'assegnazione ed erogazione dei finanziamenti a favore dei comuni per il conferimento e la conferma di posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato e nei pensionati convenzionati sulla base di criteri previsti nel piano annuale di cui al successivo art. 35.

4. In carenza di interventi da parte dei comuni e sulla base dei criteri previsti nel piano annuale di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale fornisce di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino gli accessi ai locali scolastici.

5. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni per far fronte a situazioni di rilevante squilibrio connesse con la localizzazione sul territorio comunale di strutture specializzate operanti in favore delle categorie rientranti tra quelle previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina l'ammontare dell'incentivo finanziario da attribuire ai comuni che, nei modi di legge, si sono associati per la gestione dei servizi di cui alla presente legge, nonché la ripartizione tra i comuni stessi.

7. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni per l'attuazione di specifici progetti straordinari diretti al superamento di particolari difficoltà connesse con la presenza sul territorio comunale di rilevanti fasce di utenza disagiate o ad alto rischio educativo, ovvero di nomadi, di stranieri o delle altre categorie contemplate dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 26

(Documentazione e bollettino di informazione)

1. La Regione, al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata:

- a) raccoglie ed elabora i dati rappresentativi del sistema educativo correlati con i caratteri

strutturali ambientali e sociali;

b) attiva un sistema di osservazione permanente della dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo;

c) cura la socializzazione dei dati stessi, assicurandone la circolarità, con apposito bollettino di informazione;

d) promuove e partecipa ad incontri di studio, convegni e congressi.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma precedente, può avvalersi anche degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivi decreti delegati, nonchè di enti pubblici e di altri soggetti professionalmente idonei.

Capo III **Delega e funzioni**

Art. 27

(Delega di funzioni amministrative alle province)

1. Ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e 13 maggio 1985, n. 68, è delegato alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di aggiornamento educativo e di educazione permanente di cui ai precedenti artt. 16, 17 e 18, nonchè in materia di promozione e diffusione esperienze educative e di istruzione tecnica e professionale di cui agli artt. 19 e 21 (4).

1.bis. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 13, 23, 24 e 25, nonchè, in regime di sussidiarietà, le funzioni di cui agli artt. 20 e 26 (5).

2. A tal fine nei predetti articoli gli organi regionali, sono sostituiti con i corrispondenti organi dell'amministrazione provinciale.

3. Le funzioni di cui al precedente primo comma sono esercitate nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dal Consiglio regionale e delle direttive di attuazione ed organizzazione impartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, nonchè dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo art. 35.

Art. 28

(Vigilanza e controllo nell'esercizio delle funzioni delegate)

1. La vigilanza ed il controllo nell'esercizio delle funzioni delegate, sono esercitate dalla Regione nella forma stabilita dall'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. La relazione di cui all'art. 12, secondo comma, della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno.

Art. 29

(Personale per l'esercizio delle funzioni delegate)

1. La Giunta regionale può provvedere, con propria deliberazione, al comando di un contingente di personale regionale presso gli enti delegati a norma della presente legge, sulla base di specifiche esigenze connesse con l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 30

(Assegnazione dei mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni delegate)

1. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale, di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale assegna i finanziamenti in favore delle amministrazioni provinciali destinati all'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 31

(Potere sostitutivo e revoca della delega)

1. In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Per l'eventuale revoca della delega, da adottare a norma dell'art. 42 dello Statuto regionale, anche nei confronti della sola amministrazione provinciale inadempiente, si osservano le disposizioni di cui all'art. 14 della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

Art. 32

(Deroga alle procedure per la delega delle funzioni)

1. La delega di cui al precedente art. 27 è conferita in deroga alle disposizioni previste dall'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, stante l'esperienza già consolidata con i piani di intervento in materia attuati con il concorso delle amministrazioni provinciali.

Art. 33

(Modalità di programmazione)

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, adotta il metodo della programmazione attraverso la predisposizione di piani pluriennali ed annuali, secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico collegamento con gli obiettivi e le linee determinati dal piano regionale di sviluppo, dal relativo quadro di riferimento territoriale e dai programmi socio-economici provinciali di cui alla predetta legge regionale n. 17 del 1986, con le dinamiche del mondo del lavoro e della produzione, anche sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 13 aprile 1985, n. 46.

Art. 34

(Piano pluriennale)

1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, una proposta di "Piano pluriennale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente", predisposta secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, entro il mese di giugno precedente il periodo di riferimento.

2. Il piano pluriennale oltre quanto previsto dall'art. 14 della predetta legge regionale n. 17 del 1986, precisa:

- a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale, allo scopo di perseguire il riequilibrio territoriale degli interventi in favore del diritto allo studio e dell'educazione permanente;
- b) le priorità degli interventi, riferite al quadro territoriale;
- c) le risorse da impiegare, il cui ammontare a carico del bilancio regionale dovrà essere

contenuto entro gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale per i capitoli di spesa di cui al successivo art. 38.

3. La proposta di piano pluriennale deve essere corredata da una relazione, predisposta dalla Giunta regionale, sugli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente attivati nell'ambito del piano pluriennale precedente.

Art. 35

(Piano annuale)

1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il "Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente" per l'anno scolastico successivo, in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche indicate nel piano pluriennale.

2. Nel piano annuale devono essere precisati:

- a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale;
- b) le priorità degli interventi, riferite al quadro territoriale;
- c) gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate alle province;
- d) gli interventi in materia di orientamento educativo;
- e) i criteri di intervento per lo sviluppo e perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale;
- f) i finanziamenti ad integrazione dei fondi assegnati ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al titolo II, articolati per ciascun servizio, erogati dai comuni stessi;
- g) i criteri per l'assegnazione di fondi ai comuni per il conferimento e la conferma di posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato e nei pensionati convenzionati;
- h) i criteri di intervento per far fronte a situazioni di rilevante squilibrio connesse con la presenza sul territorio comunale di strutture specializzate che operano in favore delle categorie rientranti tra quelle previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge;
- i) i criteri di intervento per l'acquisto di scuolabus;
- l) i criteri di intervento per l'acquisto di attrezzature per cucine e refettori scolastici;
- m) i criteri di intervento per favorire la circolarità e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative.

3. La Giunta regionale, fino all'approvazione del piano pluriennale, è autorizzata ad approvare il piano annuale secondo le procedure di cui al precedente primo comma.

Art. 36

(Omissis) (6).

Art. 37

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

- a) promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;
- b) realizza un sistema informativo e statistico di settore, assicura la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati stessi, raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, assicurandone la circolarità e la socializzazione anche mediante pubblicazione con i diversi supporti disponibili;
- c) impartisce le direttive per la raccolta ed il trattamento, anche con sistemi automatizzati, dei dati da assumere a supporto della programmazione degli interventi;
- d) predispone la modulistica di riferimento per l'acquisizione dei dati relativi ai servizi attivati

- dai comuni e per la rilevazione della dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo, nonchè per gli interventi integrativi di cui al precedente art. 25;
- e) approva sentita la competente commissione consiliare permanente, i piani di attività degli istituti professionali di Stato;
- f) esprime parere sulla istituzione di scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche;
- g) approva l'ordine vincolante di priorità per la programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi relativo agli istituti professionali da istituire dallo Stato;
- h) formula, d'intesa con la competente commissione consiliare permanente, le proposte di distrettualizzazione del territorio regionale;
- i) promuove la realizzazione di intese con le competenti autorità scolastiche per un integrato utilizzo delle strutture educative per le finalità di cui alla presente legge.

Titolo IV **NORME FINANZIARIE E FINALI**

Art. 38 (6a) (Norme finanziarie)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante impiego delle somme stanziare nello stato di previsione della spesa del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del successivo comma.
2. La spesa per gli interventi indicati nel comma 1, fissata annualmente con legge di bilancio, è iscritta la capitolo di nuova istituzione n. 44102 con la seguente denominazione: "Assegnazione alle province e agli enti locali dell'esercizio delle funzioni delegate, in materia di diritto allo studio (L.R. 29/92)" alla cui copertura per l'anno 1998 si provvede mediante riduzione, per l'importo di lire 29.478.734.100, del capitolo n. 44101 che viene conservato in bilancio per la sola gestione dei residui e per il completamento dei piani per il diritto allo studio 1996/97 e 1997/98 **(7)**.
3. La Regione è, altresì, autorizzata ad integrare i predetti finanziamenti nella misura minima del 15 per cento a valere sulle proprie risorse per l'imputazione delle seguenti spese:
- a) interventi di orientamento educativo e attività di supporto (art. 20 e 26) **(8)**;
 - b) assicurazione alunni (art. 22) **(8)**;
 - c) interventi diretti della Regione (art. 37) **(8)**;
 - e) (Omissis) **(9)**;
 - f) (Omissis) **(9)**;
 - g) assegnazione alle province per l'esercizio delle funzioni delegate (art. 30).
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede:
- a) per gli interventi di cui alle lettere a), c) e g), mediante le disponibilità del capitolo F11502;
 - b) per gli interventi di cui alla lettera b), mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F11, di un apposito capitolo denominato: "Spese connesse alla copertura assicurativa degli alunni e del personale incaricato alla vigilanza degli stessi, di cui all'articolo 22 della l.r. n. 29/1992 – spesa obbligatoria" con uno stanziamento, pari ad euro 1.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo F11502. **(10)**
- 4bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi dell'articolo 23, comma 2, si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB F18, denominato "Contributo per l'acquisto di scuolabus ecologici", con uno stanziamento per l'esercizio 2009 pari a 1 milione e 800 mila euro. **(11)**

Art. 39
(Assetto organizzativo)

1. Con separata legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà alla riorganizzazione del 37^a settore: diritto allo studio, di cui alla tabella b) allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.
2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, dovranno essere rideterminate le competenze degli uffici del citato 37^a settore e delle relative sezioni.

Art. 40
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali:
 - a) 9 giugno 1975, n. 58, concernente: "Scioglimento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica";
 - b) 18 settembre 1979, n. 78, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";
 - c) 7 dicembre 1979, n. 95, concernente: "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 18 settembre 1979 (n. 78; n.d.r.) recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";
 - d) 12 dicembre 1989, n. 76, concernente: "Utilizzazione fondi trasferiti dallo Stato per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

Art. 41
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il rendiconto di cui al secondo comma del precedente art. 6 dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di invio della modulistica predisposta dalla Giunta regionale.

Note:

- (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 aprile 1992, n. 10 (S.O. n. 10).
- (2) Articolo già modificato dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.
- (3) Soppresso dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.
- (3.1) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede con il capitolo di spesa F11900
- (3a) Comma modificato dall'articolo 59, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31
- (3b) Lettera inserita dall'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31
- (3c) Comma abrogato dall'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31
- (4) Comma così modificato dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(5) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(6) Articolo abrogato dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38.

(6a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa F11900

(7) Comma così sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 e da ultimo dall'articolo 1, comma 35 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

(8) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lettera d, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(9) Lettere soppresse dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(10) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 28 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(11) Comma aggiunto dall'articolo 59, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

BUR n. 112 del 9/8/2001**Legge regionale n.26 del 8/8/2001****DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10****TITOLO I
Principi generali****Articolo 01****Principi e finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.
2. La presente legge si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.
3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del D.P.R. 616/77, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.
4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle parti sociali.

Articolo 02**Oggetto**

1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che favoriscono:
 - a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dall'art. 1 della legge 10 marzo 20, n. 62 e fatta salva l'applicazione del comma 7 del medesimo articolo, e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie;
 - b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti;
 - c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
 - d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;
 - e) il sostegno al successo scolastico e formativo.

TITOLO II**Tipologia degli interventi e destinatari****Articolo 03****Tipologia degli interventi**

1. Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:
 - a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:
 - 1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del

16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;

- 2) servizi di mensa;
- 3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
- 4) servizi residenziali;
- 5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
- 6) borse di studio;

b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa.

2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.

3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.

4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:

- a) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, nonché fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali;
- b) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
- c) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo;
- d) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica.

Articolo 04

Borse di studio

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.

2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 62/20, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a 30 milioni di lire netti (pari a 15.493,71 euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso.

3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua sia compresa fra il limite stabilito al comma 2 e lire 60 milioni netti (pari a 30.987,41 euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso, le borse di studio di pari importo, non superiore alla misura massima prevista al comma 2, sono erogate a sostegno delle spese per l'istruzione.

4. La Giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 3.

5. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce altresì le modalità attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all'assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole.

Articolo 05

Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap

1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 20, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi - interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende Unità sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
 - a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
 - b) le Aziende Unità sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

Articolo 06

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:
 - a) dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia;
 - b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze;
 - c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO III

Ruoli e funzioni degli Enti istituzionali e strumenti per la concertazione sociale

Articolo 07

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. A tal fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali, che si sommano con quelle dello Stato e degli Enti locali, raccordandone le modalità di impiego, nonché l'eventuale modifica dei limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.
2. Compete altresì alla Regione la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli Enti locali, i cui criteri sono stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese fra Regione, Enti locali e scuole.
4. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Articolo 08

Funzioni degli Enti locali

1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112/98 nel quadro degli indirizzi triennali di cui al comma 1 dell'art. 7, nonché degli atti di indirizzo di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei Comuni e delle scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali.
3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.

Articolo 09

Conferenza regionale per il diritto allo studio

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione, in applicazione del principio di partecipazione di cui all'art. 1, comma 4, è convocata annualmente la Conferenza regionale per il diritto allo studio.
2. Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti sedi di concertazione, con particolare riferimento alla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, alla Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione ed alla Commissione regionale tripartita, coinvolgendo altresì gli enti di formazione professionale accreditati, le associazioni delle scuole e delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale ed il Forum del Terzo settore.

TITOLO IV

Norme finanziarie, transitorie e abrogazioni

Articolo

10 Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Articolo 11

Abrogazioni

1. È abrogata la L.R. 25 maggio 1999, n. 10 " Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato " .
2. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge.

Articolo 12

Norme transitorie

1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione dei benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli indirizzi triennali di cui all'articolo 7, comma 1, sono conclusi secondo le procedure delle norme regionali abrogate dall'articolo 11.

Bur n. 39 del 21/04/2017

(Codice interno: 343421)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 507 del 14 aprile 2017

Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno scolastico-formativo 2016-2017. (L.R. 19/01/2001, n. 1). Deliberazione/CR n. 22 del 22/03/2017.*[Istruzione scolastica]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il bando per l'assegnazione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'anno scolastico-formativo 2016-2017. Il contributo è destinato alla copertura parziale delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie" prevede un contributo regionale, il cosiddetto "Buono-Scuola", finalizzato al concorso delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Nel presente provvedimento si prevede, ai sensi di tale legge, l'approvazione del bando che definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'Anno scolastico-formativo 2016-2017.

Il contributo è concesso alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti:

- istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, in base all'articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76;
- istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (L. 03/02/2006, n. 27 - D.M. 29/11/2007, n. 263 - D.M. 10/10/2008, n. 82), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, in base all'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.);
- istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di IV anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015.

Si evidenzia che possono iscriversi alla scuola primaria anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/04/2017 (articolo 2, comma 1, lett. f, della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 4, comma 2 del D.P.R. 20/03/2009, n. 89).

In relazione agli studenti disabili si sono riscontrate alcune criticità che hanno compromesso il loro successo scolastico.

Si è verificato infatti che alcuni di essi, anche maggiorenni, non sono stati accettati dalle Istituzioni sopra elencate, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica utilizzate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.

Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare sul territorio offerte scolastiche e formative diverse, consentendo così agli studenti disabili, a seguito della loro frequenza presso altre Istituzioni, di conseguire risultati positivi, adeguatamente e regolarmente certificati.

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- a. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
- b. insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2014-2015 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
- c. successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2016-2017 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative, non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto b), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso.

In riferimento alle famiglie numerose, vale a dire quelle con un numero di figli pari o superiore a quattro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296, si ritiene opportuno includere anche le famiglie con parti trigemellari, in quanto la DGR n. 1402 del 17/07/2012 ha esteso anche ad esse il diverso contributo "Bonus-Famiglia".

In analogia con il citato contributo "Bonus-Famiglia", si reputa opportuno fornire, alle famiglie in questione, un sostegno adeguato anche per le spese di istruzione, più precisamente per quelle di iscrizione e frequenza, assegnando loro il contributo "Buono-Scuola" per gli stessi importi già previsti per le famiglie con studenti disabili.

In particolare, si ritiene di poter assegnare, alle famiglie in questione, il contributo "Buono-Scuola" fino agli importi massimi della Fascia 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato, in analogia con quanto previsto dal bando di tale contributo per gli studenti disabili.

Per la determinazione della situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per ottenere il contributo, si applica l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Tale indicatore tiene conto dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, dei patrimoni mobiliari e immobiliari e della composizione del nucleo familiare.

Al riguardo si conferma l'applicazione dell'ISEE sia in relazione agli studenti normodotati (da Euro 0 a Euro 40.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da Euro 0 a Euro 60.000,00).

Si ritiene di far presentare la domanda del contributo relativo all'Anno scolastico-formativo 2016-2017 nei mesi di maggio-giugno 2017 (dal 15/05/2017 al 15/06/2017) per i due seguenti motivi:

- in tale periodo le spese risultano sostenute effettivamente e quindi il richiedente può indicare nella domanda la spesa effettiva;
- i principi contabili introdotti dal D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recepiti dalla DGR n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la Gestione del Bilancio di previsione 2017" sono tesi ad evitare la formazione di residui passivi nel rispetto del principio di speditezza delle attività amministrative legate ai pagamenti.

Il Bilancio regionale di previsione 2017-2019 ha stanziato per l'iniziativa Euro 2.500.000,00. Durante la prima parte della gestione finanziaria dell'esercizio 2017 sono state assunte obbligazioni di importo marginale a carico del capitolo dedicato al Buono Scuola, n. 061516 "*Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione LR. 19/01/2001, n.1*" per complessivi Euro 1.831,64 a valere sul medesimo stanziamento, per il pagamento di contributi effettivamente spettanti precedentemente revocati.

Il bando per la concessione del contributo per l'Anno scolastico-formativo 2016-2017 è esposto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In merito ad esso la Terza Commissione Consiliare, competente in materia di istruzione, ha rilasciato il parere favorevole n. 182 nella seduta del 05/04/2017.

In conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale, le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione.

In merito alla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 129135 del 30/03/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 1/2001;

VISTO l'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296;

VISTA la L.R. 39 del 29/11/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2017-2019;

VISTA la DGR n. 1402 del 17/07/2012;

VISTA la DGR n. 1 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/01/2017 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;

VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la Deliberazione/CR n. 22 del 22/03/2017;

VISTO il parere favorevole n. 182 della Terza Commissione Consiliare rilasciato in data 05/04/2017;

VISTO il parere favorevole della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione protocollo n. 129135 del 30/03/2017;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. 14/2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare il bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'Anno scolastico-formativo 2016-2017, esposto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare, secondo quanto espresso in premessa, in Euro 2.498.168,36 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, non aventi natura commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 061516 del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, esercizio 2017, "*Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione LR. 19/01/2001, n.1*";
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3., ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/buono_scuola.